GEO Link

LA RIVISTA DEL COLLEGIO
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

3 / 2014

I servizi del **Collegio**

- Ricevimento presidente e segretario
  tutti i mercoledì mattina
  dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza legale con un Avvocato
  il primo mercoledì di ogni mese
  dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza in materia di previdenza
  (Cassa Geometri) con i delegati Cipag
  l'ultimo mercoledì di ogni mese
  dalle 10.00 alle 12.30

- Consulenza Parcelle
  l'ultimo mercoledì di ogni mese,
  previo appuntamento telefonico

- Consulenza Fiscale con un
  Dottore commercialista
  su appuntamento

Tutti i servizi sono gratuiti,
previo appuntamento telefonico
con la segreteria tel. 041985313 - fax 041980941
e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.

Orario di apertura della segreteria
mar-ven dalle 9.30 alle 12.30.

Consulenza competenze professionali
previo appuntamento telefonico

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Anno Nuovo 2015

fondazione geometri collegio venezia

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo
formulano vivissimi auguri di
Felice Anno Nuovo

Il Presidente
Massimiliano De Martin

Sommario

notizie dal collegio

I geometri veneziani festeggiano 85 anni al servizio del territorio" pag. 4
di Antonio Tosi

mediazione

Il Collegio veneziano vara l'Organismo di Mediazione pag. 7
di Maurizio Crepaldi

sicurezza

Sicurezza, parola-chiave nei luoghi di lavoro pag. 8
di Mauro Sottana

progettazione

La "regola dell'arte" come riferimento tecnico e progettuale in acustica edilizia pag. 10
di Denise Borsoi, Claudia Brocca, Massimo Donzellini, Mario Novo

legalità

Il danno idraulico da alluvione e il Consorzio di Bonifica pag. 14
di Ivone Cacciavillani

fisco

Fisco: grandi novità autunno/inverno 2014 pag. 17
di Luca Silvestrini

edilizia/urbanstica

Sblocca Italia: e novità in edilizia e urbanistica pag. 25
di Elisa Bergamin

catasto

Applicazione e specifiche del nuovo PREGEO 10 pag. 27
a cura di Commissione Topografia Ambiente e Territorio

notizie dal collegio

Il Collegio alla Fiera del Rosario pag. 28
di Giovanni Rizzo

professione & satira

Il geometra Teo Teodolite e il trionfo del caos totale pag. 30
di Giovambattista Smania

anno **9**
numero **3 / 2014**
pubblicazione periodica edita da
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Venezia

direttore responsabile
Giambattista Marchetto

commissione stampa
Daniela Brazzolotto (presidente), Mario Bullo, Sandro Lovato, Francesco Melato, Carolina Orlandini, Alberto Scardino, Giovanbattista Smania, Barbara Trabuio, Gloria Trolese

coordinamento editoriale e progetto grafico
www.charta-bureau.it

stampa
EUROOFFSET s.a.s.
Via Rialto, 108
30030 Maerne di Martellago (VE)
Web site: www.eurooffset.com

registrazione:
Tribunale di Venezia
n. 25 del 2 dicembre 2008

foto di copertina:
di Giovambattista Smania

Viale Ancona n. 43 int. 8-9
30172 Mestre - Venezia (VE)
tel. 041985313 - fax 041980941
www.collegio.geometri.ve.it
e-mail: sede@collegio.geometri.ve.it

I geometri veneziani festeggiano 85 anni al servizio del territorio

Lo scorso 24 ottobre a Mestre un convegno e la premiazione degli iscritti di lungo corso

di Antonio Tosi

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Venezia ha festeggiato 85 anni dalla sua costituzione. Quasi un secolo di impegno, iniziative e confronti a fianco di imprese e cittadini nel processo di trasformazione di Venezia e del suo territorio che è stato celebrato lo scorso 24 ottobre all'Hotel Laguna Palace di Mestre con la premiazione degli iscritti al Collegio con più di 40, 50 e 60 anni di professione, ai quali sono stati consegnati spille e timbri d'oro e pergamene personalizzate.
La premiazione è avvenuta all'interno del convegno "Il futuro della professione di geometra tra bisogni e verità", organizzato dal Collegio per un confronto aperto con esponenti politici locali e nazionali, imprenditori, associazioni e mondo dell'istruzione, studenti compresi, sul percorso che i Geometri veneziani hanno intrapreso verso una presenza ancora più forte sul territorio nell'ottica della diffusione di un approccio culturale che ponga l'accento sulla responsabilità sociale dell'impresa e del lavoratore.
Questo, in un periodo in cui il territorio veneziano e veneto, oltre che in balia della crisi economica, è scosso da

scandali interni al mondo politico e imprenditoriale come quello legato alla "tangentopoli" del Mose.
Ha sottolineato nell'occasione il presidente Massimiliano De Martin: "è ormai sotto gli occhi di tutti quanto il fenomeno corruttivo sia purtroppo divenuto patrimonio genetico del sistema amministrativo-produttivo e politico che ha dominato negli ultimi decenni, lasciando sul campo le illusioni di un cambiamento virtuoso per le nostre città, per di più affossate da una crisi economica che sembra non aver fine. Ma dobbiamo ripartire, assieme, iniziando da una riforma radicale del percorso didattico, mettendo in relazione le esigenze educativo-formative della scuola con i bisogni del mondo del lavoro, sia quello produttivo, dell'industria, sia quello delle professioni".
Molti gli spekaer intervenuti al convegno: tra questi, Pier Paolo Baretta, sottosegretario Ministero dell'Economia e delle Finanze; Luigi Brugnaro di Confindustria; Amerigo Restucci, Rettore Università IUAV – Venezia; Marco Selleri, direttore regionale Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio, Luigi Delpino, procuratore Capo della Repubblica di Venezia;

L'intervento di Amerigo Restucci, rettore dell'Università IUAV

Il presidente De Martin e il tesoriere Xazzaro salutano il geometra Giannino Vendramin

Carmela Palumbo, MIUR - Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.
Molto sentito, poi, il momento della consegna dei riconoscimenti ai geometri di lungo corso.
Sono stati premiati con il timbro d'oro (più di 50 anni di professione) Antonio Campaci, Antonio Cappellin, Bruno Carrara, Lucio Collovini, Corrado Corradin, Piero De Agostini, Gabriele Fornasiero, Giovanni Battista Frattolin, Roberto Guarnieri, Pierluigi Mazzoleni, Angelo Paccafgnella, Antonio Pavanello, Giovanni Peressini, Giovanni Rocco, Luigino Rossetto.
Con la spilla d'oro (più di 40 anni di professione) Luigino Ballarin, Guerrino Bettini, Giorgio Boato, Guido Borella, Vincenzo Borghello, Lucio Boschin, Enzo "Meo" Boscolo, Pier Giuseppe Bozzato, Daniele Causin, Vladimiro Cellegato, Maurizio Cerchier, Ezio Corradini, Loredano Cosma, Paolo Costa, Carlo Donà, Giuseppe Ferrari, Giuseppe Ferro, Gianni Gasparotto, Flavio Gastaldi, Domenico Antonio Gusso, Loredano Marcassa, Mauro Mengo, Giorgio Morin, Domenico Moro, Mario Nadali, Gianfranco Niero, Giorgio Pellegrini, Attilio Pilloni, Walter Radaelli, Orlando Rigato, Gianfranco Rossetto, Gaetano Ruocco, Luigi Sartorello, Gianni Scapin, Gelindo Stoppa, Piergiovanni Suman, Pietro Luigi Trentin, Gino Trevisan, Paolino Davide Trevisan, Renzo Vaccher, Giuseppe Voltan, Walter Zago, Mirko Zanella, Bruno Zanini, Ivano Zorzetto.
Infine è stata consegnata una pergamena personalizzata (oltre 60 anni di professione) a Rufino Antonello, Antonio Maria Marengo, Luigi Ometto, Giancarlo Malagutti, Giannino Vendramin.
"È per noi motivo di orgoglio riconoscere il merito di chi per molti anni si è impegnato, e continua ad impegnarsi, a fianco di imprese e cittadini per un processo di trasformazione costruttiva di Venezia e del suo territorio - ha sottolineato De Martin -. La costante ricerca della nostra migliore professionalità diventa infatti necessaria per assicurare risposte alle richieste dei cittadini. Inoltre, il sapere tecnico di cui dispone il professionista si rivela, oggi come non mai, strumento fondamentale per concorrere a costruire un vero processo di sostenibilità ambientale all'interno dei cambiamenti presenti e futuri del territorio".

Dall'alto in basso, foto del Consiglio Direttivo del Collegio coi i geometri oltre 40 anni di iscrizione, con i geometri oltre 50 anni di iscrizione e con i geometri oltre i 60 anni di iscrizione.

GEOMETRI OLTRE 40 ANNI DI ISCRIZIONE			
COGNOME E NOME	DATA ISC. ALBO	anni ALBO	N. ISCRIZIONE
BALLARIN LUIGINO	12-03-73	41	1011
BETTINI GUERRINO	02-01-72	42	936
BOATO GIORGIO	18-01-73	41	985
BORELLA GUIDO	12-03-73	41	1001
BORGHELLO VINCENZO	19-02-71	43	1632
BOSCOLO ENZO "MEO"	02-01-73	41	975
BOSCHIN LUCIO	04-10-72	42	967
BOZZATO PIER GIUSEPPE	25-10-74	40	1123
CAUSIN DANIELE	02-01-73	41	977
CELLEGATO VLADIMIRO	27-01-70	44	826
CERCHIER MAURIZIO	21-03-72	42	945
CORRADINI EZIO	24-02-71	43	892
COSMA LOREDANO	10-09-73	41	1036
COSTA PAOLO	04-04-70	44	849
DONA' CARLO	24-01-74	40	1071
FERRARI GIUSEPPE	23-09-74	40	1113
FERRO GIUSEPPE	14-09-71	43	926
GASPAROTTO GIANNI	15-10-70	44	875
GASTALDI FLAVIO	12-03-73	41	993
GUSSO DOMENICO ANTONIO	01-01-72	42	935
MARCASSA LOREDANO	14-05-73	41	1025
MENGO MAURO	14-05-73	41	1020
MIORIN GIORGIO	07-01-69	45	1219
MORO DOMENICO	25-01-71	43	886
NADALI MARIO	14-05-71	43	905
NIERO GIANFRANCO	12-03-73	41	1004
PELLEGRINI GIORGIO	10-09-73	41	1034
PILLONI ATTILIO	22-06-70	44	862
RADAELLI WALTER	25-10-74	40	1122
RIGATO ORLANDO	02-01-73	41	978
ROSSETTO GIANFRANCO	27-01-70	44	827
RUOCCO GAETANO	05-06-72	42	960
SARTORELLO LUIGI	02-01-72	42	928
SCAPIN GIANNI	10-09-73	41	1028
STOPPA GELINDO	02-09-72	42	1102
SUMAN PIERGIOVANNI	22-10-70	44	1421
TRENTIN PIETRO LUIGI	02-01-72	42	934
TREVISAN GINO	18-01-73	41	988
TREVISAN PAOLINO DAVIDE	10-01-74	40	1064
VACCHER RENZO	08-10-69	45	822
VOLTAN GIUSEPPE	21-01-72	42	939
ZAGO WALTER	23-06-71	43	914
ZANELLA MIRCO	12-11-73	41	1050
ZANINI BRUNO	04-04-70	44	840
ZORZETTO IVANO	21-01-72	42	938

GEOMETRI OLTRE 50 ANNI DI ISCRIZIONE			
COGNOME E NOME	DATA ISC. ALBO	anni ALBO	N. ISCRIZIONE
CAMPACI ANTONIO	17-07-63	51	581
CAPPELLIN ANTONIO	12-04-62	52	533
CARRARA BRUNO	11-05-63	51	570
COLLOVINI LUCIO	18-03-64	50	619
CORRADIN CORRADO	11-05-63	51	567
DE AGOSTINI PIERO	11-05-63	51	557
FORNASIERO GABRIELE	26-06-62	52	532
FRATTOLIN GIOVANNI BATTISTA	15-05-64	50	1304
GUARNIERI ROBERTO	04-05-64	50	627
MAZZOLENI PIERLUIGI	06-02-60	54	449
PACCAGNELLA ANGELO	12-11-64	50	634
PAVANELLO ANTONIO	21-09-61	53	508
PERESSINI GIOVANNI	01-12-60	54	472
ROCCO GIOVANNI	12-11-64	50	638
ROSSETTO LUIGINO	02-02-62	52	526
Totale	15		

GEOMETRI OLTRE 60 ANNI DI ISCRIZIONE			
COGNOME E NOME	DATA ISC. ALBO	anni ALBO	N. ISCRIZIONE
ANTONELLO RUFINO	12-04-54	60	535
MARENGO ANTONIO MARIA	04-05-53	61	242
OMETTO LUIGI	24-01-48	66	143
MALAGUTTI GIANCARLO	15-06-48	66	879
VENDRAMIN GIANNINO	09-09-50	64	317

Il Collegio veneziano vara l'Organismo di Mediazione

Con la nuova sede provinciale si mira a promuovere la diversa soluzione delle controversie

di Maurizio Crepaldi
Referente provinciale Organismo di Mediazione

Anche presso il Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Venezia è stata inaugurata la sede provinciale dell'Organismo di Mediazione (O. di M.) proprio in occasione della manifestazione dell'85° del Collegio Provinciale di Venezia. La circostanza non poteva essere la migliore per inaugurare la sede provinciale per la presenza di numerosi ospiti istituzionali di categoria, del mondo accademico, e del sistema economico e di Giustizia.

La presenza del Presidente Nazionale geometra Filippo Vircillo ha portato il proprio contributo alla manifestazione esponendo gli obiettivi dell'O. di M. nazionale per la diffusione della mediazione come cultura per la risoluzione delle controversie in campo commerciale, sociale e civile e i progetti futuri, atti a formare figure tecniche accreditabili per assolvere a questi compiti, mediante la formazione continua e specifica nel settore, attuabile e in parte già attuata con pubblicazioni di manuali operativi, che brevemente ricordiamo "il manuale del geometra mediatore e conciliatore" trattato che richiama la normativa sulla mediazione, il d.lgs. n.28/2010, le figure che interagiscono, i diritti disponibili, l'accesso alla mediazione, la mediazione obbligatoria e facoltativa, l'avvio della mediazione, l'esito della mediazione, "il codice della relazione peritale nel processo nel processo civile di ricognizione" e "vademecum" vari.

Il Referente della sezione O. di M. locale, geometra Maurizio Crepaldi dopo i saluti e ringraziamenti dovuti portava all'attenzione dei presenti, che quanto raggiunto era frutto della collaborazione con le colleghe Responsabili di sezione, geometra Rosaria Mastrantoni e Maria Luisa Franco e di un percorso formativo per acquisire le competenze necessarie a gestire un Organismo di Mediazione; poneva inoltre l'attenzione sugli sviluppi che l'attività di mediazione e conciliazione può offrire in termini di sbocchi professionali e della attinenza e predisposizione che il geometra ha nel svolgere questa attività professionale. Il Referente sottolineava che ad avvallare questa modalità risolutiva delle controversie sono vari fattori, durata del contenzioso, massima di quattro mesi, spesa contenuta e determinata senza sorprese. L'occasione è stata propizia anche per consegnare ai partecipanti un coupon con riportato i riferimenti normativi nazionali circa l'istituzione dell'istituto della Mediazione e Conciliazione, del riconoscimento dell' O. di M. in ambito della Associazione Nazionale Geo-CAM, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di riferimenti toponomastici per raggiungere la sezione provinciale, i soggetti a cui rivolgersi, oltre che allo stralcio della domanda tipo da presentare all'O. di M. presso la Sezione, per attivare la procedura di Mediazione e Conciliazione.

I presenti hanno gradito e accolto con entusiasmo la possibilità di poter usufruire ed avere presso la sede Collegiale l'O. di M., a cui ricorrere per dare soluzione alle controversie che spesso insorgono nell'ambito dello svolgimento dell'attività cui soprintendiamo e anche nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale.

Sicurezza, parola-chiave nei luoghi di lavoro

Responsabilità, certificazioni di progetto e dispositivi specialistici

di Mauro Sottana
geometra Collegio di Venezia

Il giorno 20 novembre 2014 è stato organizzato dalla Commissione Sicurezza in collaborazione con Geo.Sicur. Associazione Nazionale Geometri per la Sicurezza, e con Trentino Sicurezza srl , presso la sede del collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia, un corso di formazione specifico inerente alla progettazione delle linee vita e dei sistemi anticaduta.
Il corso ha sviluppato tutte le tematiche partendo dalla normativa vigente collegando con la parte progettuale riferita alla programmazione dei lavori in sicurezza in aree di lavoro in quota.
Sono state evidenziate le responsabilità delle varie figure coinvolte nella messa in sicurezza e si sono fornite risposte per realizzare delle aree di lavoro sicure in cui gli operatori possano accedere e lavorare senza rischi nel pieno rispetto delle normative vigenti.

NORMATIVA VIGENTE SULLA PROGETTAZIONE E SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA

In Italia la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi ulteriori decreti.
L'art. 22 del d.lgs 81/2008 e s.m.i. impone ai progettisti l'obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, al momento delle scelte progettuali e tecniche, scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale violazione viene sanzionata con l'applicazione dell'art. 57 del medesimo decreto.
Esistono poi in alcune regioni/provincie delle normative locali che non vanno a sostituirsi al *Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro* bensì hanno lo scopo di fornire precisazioni ulteriori al fine di garantire la massima sicurezza ai lavoratori.

I VANTAGGI DELL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Inserire un sistema di sicurezza certificato fin dalla fase progettuale, consente una gestione del cantiere e dell'opera ultimata garantita dal punto di vista delle normative in materia di sicurezza sul lavoro (Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto).
Dotare di un sistema Linea Vita un edificio significa pensare al futuro, risolvendo le responsabilità del proprietario (Art. 90 e 111) ed eliminando l'obbligo dei ponteggi ogni volta che si voglia intervenire in copertura o in posizioni elevate.
Quando si parla di coperture è importante prevedere un sistema di sicurezza sia per l'accesso al tetto che per i lavori su di esso. Lo stesso vale per i restauri e per le industrie che debbano far lavorare i propri operai ad altezze superiori a due metri.
Poiché la Linea Vita rappresenta un sistema di sicurezza definitivo, sono considerevoli i vantaggi economici rispetto ai classici sistemi mobili che implicano, invece, nuove spese ogni qual volta sia necessario eseguire un intervento di manutenzione.

Prevedendo il sistema Linea Vita si eviteranno costi aggiuntivi per ponteggi, piattaforme aeree e parapetti provvisori tutte le volte in cui sarà necessario salire sul tetto. Con i sistemi anticaduta la sicurezza non rappresenta più un "problema" che si ripete nel tempo, ma diventa il modo più efficace di assolvere un obbligo di legge, anche dal punto di vista economico.

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA: PROPRIETARI, PROGETTISTI, IMPRESE EDILI, AMMINISTRATORI

Ci sono differenti figure che possono essere definite come "responsabili" della sicurezza di chi si espone al rischio di caduta dall'alto. Da un lato, il progettista che per primo deve pensare alla sicurezza degli edifici nuovi e di quelli in ristrutturazione, al fine di predisporre le strutture secondo quanto previsto dalle normative in materia e studiare la messa in sicurezza e il fissaggio dei diversi dispositivi.
Ci sono poi le imprese edili che si trovano quotidianamente ad affrontare lavori in copertura e che stanno vivendo ormai una piena presa di coscienza del problema dei rischi di cadute dall'alto.
Gli amministratori di condominio hanno la responsabilità degli interventi che vengono eseguiti nel proprio stabile, quindi sono senza ombra di dubbio interessati in prima persona a questo tema.
Infine tutte le industrie che prevedono cicli di lavorazione in cui l'operaio si trova a transitare o a lavorare direttamente a quote elevate che superano i due metri di altezza, in queste situazioni le cadute dall'altro rappresentano un rischio importante da cui è necessario proteggere gli operatori.

CERTIFICAZIONI A GARANZIA DEI PRODOTTI CHE VENGONO PROPOSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN QUOTA

I dispositivi di ancoraggio, quali Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, devono essere certificati secondo la normativa tecnica di riferimento UNI EN 795 e marcati CE secondo la direttiva 89/686/CEE relativa ai DPI.
La marcatura CE garantisce la qualità di prodotto conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo: dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino allo smaltimento.
La normativa UNI EN 795 descrive i requisiti dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto e specifica i metodi di prova e le istruzioni per l'utilizzo dei dispositivi progettati per l'uso con DPI.
Tutte le prove sui dispositivi di ancoraggio devono essere effettuate da un laboratorio riconosciuto con determinate caratteristiche o da Ente Notificato di Certificazione Europea, nominato dal Ministero dell'Industria.
L'Associazione di Categoria denominata GEO.SICUR., Associazione Nazionale GEOmetri per la SICURezza" è stata costituita con il patrocinio della Fondazione Geometri Italiani (costituita da CNG e GL e CIPAG) e con il coordinamento del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati, ed ha sede in Via Cavour 1797A – 00187 Roma.
L'iscrizione all'associazione del singolo geometra è completamente gratuita se il collegio a cui appartiene ha effettuato la regolare iscrizione annuale come Socio Collettivo, in caso contrario la quota annuale per il singolo socio è di € 50,00.
L'iscrizione e sempre valida per l'anno in cui viene effettuata e deve essere rinnovata ogni anno.
L'Associazione ha carattere culturale e scientifico è apolitica, aconfessionale e ha come scopo fondamentale l'accrescimento della cultura in materia di "sicurezza e salute sul lavoro e negli ambienti di vita" in Italia ed in Europa e la valorizzazione delle attività professionali attinenti a tali aspetti.
Con queste finalità, il nuovo Consiglio Direttivo, insediato lo scorso maggio 2014, ha iniziato un percorso impegnativo atto a coinvolgere tutta la Nostra Categoria, per sensibilizzare i colleghi/e che operano nel settore della sicurezza attraverso un percorso continuo di attività di informazione e formazione.
Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolge diverse realtà ma tutte devono convergere in una unica direzione comune contrastare e prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il confronto quotidiano tra tecnici porterà gli imprenditori nella veste di esecutori a costruire un percorso comune: "risolvere problemi, per sviluppare nuove soluzioni, con un'unica finalità, lavorare in sicurezza nel rispetto della normativa vigente".
L'associazione GEO.SICUR. mette a disposizione per tutti colleghi un sito internet di interesse generale (www.geosicur.it) e per i soci registrati una sezione dedicata per gli approfondimenti e per la rassegna stampa.
Trentino Sicurezza è una realtà nata specificamente per operare nel settore della sicurezza in quota. Da oltre dieci anni infatti si occupa esclusivamente di dispositivi anticaduta, seguendo i clienti dalla formazione, dalla progettazione dalla produzione dei sistemi di protezione idonei alle necessità di messa in sicurezza della struttura specifica, e propone corsi di formazione per differenti tipologie di professionalità e di ruoli nell'ambito della sicurezza.
Trentino Sicurezza, dedicandosi costantemente alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni, ha creato negli anni una gamma di prodotti innovativi e certificati CE.
L'azienda dispone di comparti strutturati per affiancare attivamente progettisti e imprese, attraverso la proposta di soluzioni personalizzate e la fornitura di prodotti e servizi applicabili alle specifiche necessità degli utilizzatori e dei professionisti della progettazione.

La "regola dell'arte" riferimento in acustica edilizia

Un approfondimento sulla giurisprudenza in materia di responsabilità tecnica e progettuale

di Denise Borsoi, Massimo Donzellini, Mario Novo (Tecnici in acustica ambientale) e Claudia Brocca (Avvocato)

1. Premessa

La sempre maggiore responsabilità giuridica che investe a cascata i vari attori del processo edilizio, impone un momento di riflessione soprattutto per quelle situazioni controverse che, a causa di lacune normative e dei conseguenti dubbi interpretativi, possono indurre il tecnico a sottovalutare o, nel peggiore dei casi, a ignorare i riferimenti tecnici imprescindibili contenuti nel diritto civile.
Partendo dal suo significato originario e storico e definendo, a grandi linee, l'orientamento giurisprudenziale di questi anni, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 103/2013, gli autori cercheranno di fornire la definizione di "regola dell'arte" specificatamente con riguardo ai noti requisiti acustici passivi.

2. La "regola dell'arte" oggi

Richiamando la tradizione storica, le scelte che portavano al lavoro finito dipendevano da molti fattori lasciando ampi margini d'indipendenza allo stesso Maestro che lo svolgeva. É molto improbabile che due Maestri artigiani avessero svolto lo stesso lavoro in egual modo e probabilmente anche lo stesso Maestro, in periodi storici diversi, avrebbe utilizzato tecniche e saperi differenti seguendo la loro naturale evoluzione.
La "regola dell'arte" rifugge insomma, da una definizione chiara e da prescrizioni precise, proprio perché deve collocarsi in ogni tempo e in ogni luogo.
Al contrario diventerebbe in tempi brevi anacronistica, come può avvenire ad esempio con una specifica tecnica, alla luce di nuove scoperte od innovazioni tecnologiche.
La "regola dell'arte" vuol significare "fatto nel miglior modo possibile, da chi conosce la propria attività, con le soluzioni tecniche idonee all'obiettivo, tenute conto le possibilità che si hanno a disposizione, tenute conto le esigenze della Committenza".
Quindi, per il singolo caso, il processo di formazione della "regola dell'arte" è un processo complesso e dipende da:

- Esigenze. Richieste della Committenza vagliate insieme al professionista che individuerà la soluzione più idonea.
- Corretta informazione. Il rapporto con la Committenza deve essere trasparente in ogni fase informandolo costantemente del rapporto obiettivo/risultato ottenibile.
- Multidisciplinarietà. É la sinergia tra i vari attori del processo edilizio e il coordinamento tra le viarie figure professionali per il raggiungimento del risultato finale.
- Tecnica. É l'analisi che permetterà la scelta dei materiali più adatti da utilizzare in base alle esigenze e al risultato.
- Funzionalità. É la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste all'opera.
- Prestazione. É il grado con cui l'opera può adempiere al meglio alla sua funzione.
- Estetica. La qualità estetica è in stretto accordo con la Committenza e il progettista architettonico e l'interior designer.
- Progetto. É il risultato delle scelte relative al fare. Tiene conto della tecnica, della funzionalità, delle prestazioni, degli obiettivi e dell'estetica.
- Cantierizzazione. La realizzazione del progetto. Tiene conto di tutti gli elementi precedenti, della posa corretta dei materiali, del controllo della D.L. e delle possibili varianti progettuali fino ad opera conclusa.
- Verifica finale. Viene verificata e valutata l'opera svolta secondo quanto progettato.

Oggi, la difficoltà sta nel riuscire a stabilire, di volta in volta, dei parametri univoci per rendere indubbia la conformità dell'opera alla "regola dell'arte" .

3. Lo "stato dell'arte"

Per stabilire se l'opera è stata eseguita secondo la "regola dell'arte", è necessario stabilire il livello qualitativo del manufatto secondo dei criteri riconducibili allo "stato dell'arte"; ovvero lo «*stadio dello sviluppo, raggiunto in un determinato momento, dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi e servizi basato su pertinenti scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali*». Lo "stato dell'arte" comprende l'insieme delle conoscenze teoriche e pratiche correntemente e comunemente utilizzate in un dato settore, gli ostacoli, compresi i vincoli economici insiti nella realizzazione e nella destinazione di un edificio e le condizioni che ne permettano una ragionevole usabilità.
Lo "stato dell'arte" :

- non è formalizzato: è fondato sulla letteratura tecnica esistente al momento (norme, specifiche tecniche, materiale divulgativo, regole tecniche, testi scientifici,…).
- varia con il tempo: la velocità di variazione dello "stato dell'arte" cambia molto a seconda dei settori (si pensi all'elettronica, in continua e rapida evoluzione);
- dipende dal settore preso in considerazione e dalla tipologia costruttiva considerata;
- deve tener conto, al minimo, del contesto europeo e internazionale e guardare a esso per l'identificazione di riferimenti e obiettivi tecnici da perseguire.

Per comprendere quale sia lo "stato dell'arte" in un preciso momento storico è necessario raccogliere tutte le informazioni possibili con particolare riguardo:

- alle soluzioni tecniche offerte dal mercato e certificate da organismi notificati;
- alla letteratura tecnica proveniente da esperti del settore;
- alle linee guida tecniche e di indirizzo da parte di soggetti

specializzati;
- alle norme tecniche di enti unificati italiani, europei ed internazionali;
- alle regole tecniche italiane, europee ed internazionali.

Esiste una profonda differenza tra norma, regola tecnica e specifica tecnica.
La **norma** è una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria e che appartiene ad una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. La **regola tecnica** invece è una specifica tecnica la cui osservanza è obbligatoria. Ne fanno parte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La **specifica tecnica** è una specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, le procedure di valutazione della conformità, ecc. .

4. Relazione tra "stato dell'arte" e norme

Ma qual è la relazione tra "stato dell'arte" e norme?
I progettisti devono riferirsi sempre allo "stato dell'arte" disponibile in un determinato momento e utilizzare le norme come fonte di indicazioni, senza però obbligatoriamente doversi conformare a quanto in esse prescritto.
Per quanto già affermato è comunque possibile che la norma sia stata superata dal progresso dello "stato dell'arte", nel qual caso il progettista dovrebbe tenerne conto; questa evoluzione rappresenta normalmente un miglioramento delle soluzioni proposte dalle norme, quindi il requisito dell'equivalenza del livello di sicurezza raggiunto è solitamente garantito. Così ad esempio, alcuni tipologie di sistemi a secco o sistemi galleggianti sono stati disponibili diffusamente sul mercato e, di fatto, sono entrati a far parte dello "stato dell'arte" ben prima che le norme li prendessero in considerazione.
Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche di un prodotto, processo o servizio, e seguono, senza anticiparla, l'evoluzione dello "stato dell'arte"

5. La "regola dell'arte" nel diritto

Come si è visto la "regola dell'arte" è un concetto evolutivo, adeguandosi continuamente al momento storico, e rifugge da definizioni puntuali (anche legali) per evitare proprio quella rigidità e datazione che la renderebbero superata in breve tempo.
L'appaltatore o il prestatore d'opera, incaricato della realizzazione di opere edilizie vìola il dovere di diligenza stabilito dagli artt. 1175 e 1176 c.c. se non si accerta, nei limiti delle comuni "regole dell'arte", di assicurare la buona riuscita della medesima e soddisfare l'interesse del committente. Allo stesso modo vìola il dovere nell'adempiere alla diligenza con correttezza e buona fede se, avendo accertato l'inidoneità di tali strutture, proceda ugualmente all'esecuzione dell'opera.
Inoltre deve essere in grado di valutare le modalità di esecuzione del lavoro che gli viene affidato e di garantirne l'esecuzione con la professionalità e la diligenza che il caso richiede; quindi l'accettazione di una determinata prestazione fa sorgere a carico del prestatore l'obbligo di eseguirla secondo la "regola dell'arte" e le modalità pattuite.
La diligenza qualificata si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla natura dell'attività esercitata volta all'adempimento della prestazione e alla realizzazione dell'interesse creditorio nonché ad evitare possibili eventi dannosi, secondo il modello di precisione e abilità tecnica nel caso concreto richiesto.
L'adempimento della prestazione secondo la "regola dell'arte" costituisce un'obbligazione di risultato e non di mezzi, e risulta essere rilevante per:
- stabilire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la responsabilità dell'appaltatore o prestatore d'opera che è tenuto al risarcimento del danno se non esegue esattamente la prestazione dovuta e se l'opera presenta vizi e difetti ai sensi degli artt. 1667-1668- 1669 e 2226 c.c.
- permettere al committente qualora il prestatore dell'opera non proceda all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni del contratto e secondo la "regola dell'arte", di stabilire ai sensi dell'art. 2224 c.c., un termine entro il quale il debitore deve conformarsi a tali condizioni, che, se trascorre inutilmente, consente al creditore di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La responsabilità dell'esecuzione dell'opera non a regola dell'Arte è sempre in capo all'appaltatore che ha eseguito i lavori sempre che questi non dimostri il suo ruolo di mero esecutore e salvo responsabilità terze. Si può senz'altro affermare che la "regola dell'arte", anche se non richiamata espressamente nei contratti di appalto e fornitura ha un valore cogente e va rapportata:
- alla diligenza del "buon padre di famiglia" qualificata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (artt. 1175-1176 Codice Civile);
- alla garanzia per difformità e vizi dell'opera (art. 1667 e ss. e 2226 Codice Civile);
- alla condotta caratterizzata da diligenza, prudenza, perizia e osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Codice Penale).

É di fondamentale importanza redigere un contratto d'appalto generale o di fornitura, elencando in dettaglio tutte le prescrizioni necessarie per il migliore adempimento riferito a quel determinato contesto e definendo degli obiettivi ben precisi.

6. La "regola dell'arte" in acustica edilizia

6.1. Lo "stato dell'arte" in acustica edilizia

Come già anticipato la definizione dello "stato dell'arte" non può non guardare all'Italia inserita nel contesto europeo. Si riportano di seguito, a titolo di esempio, nelle figure 1 e 2, i valori di riferimento L'_{nw} e R'_{w} delle regole tecniche, in vigore al 2011, per i 35 stati europei per edifici multipiano a destinazione d'uso residenziale .
I grafici illustrano i valori di riferimento equivalenti per L'nw e R'w in quanto non tutti i Paesi adottano gli stessi requisiti: è stata quindi effettuata una stima in quanto la conversione esatta non è possibile.
Per Cipro, Macedonia, e Malta, data la loro recente annessione alla UE non esistevano nel 2011 dati disponibili. Turchia e il Lussemburgo non avevano ancora predisposto regolamenti specifici in materia. Sono stati inseriti, invece, i valori di riferimento minimi richiesti dalla Grecia, non inclusi nello studio.
I valori di riferimento della regola tecnica italiana non possono dirsi rappresentativi della "regola dell'arte" collocandosi, di fatto, tra gli ultimi posti della graduatoria in ambito europeo. Si osserva inoltre che ci si riferisce, a seconda del requisito, a valori di riferimento consentiti minimi (o massimi) e non a limiti di qualità superiore irraggiungibili. Un esempio fra tutti, il requisito massimo da non superare, richiesto dall'Austria per

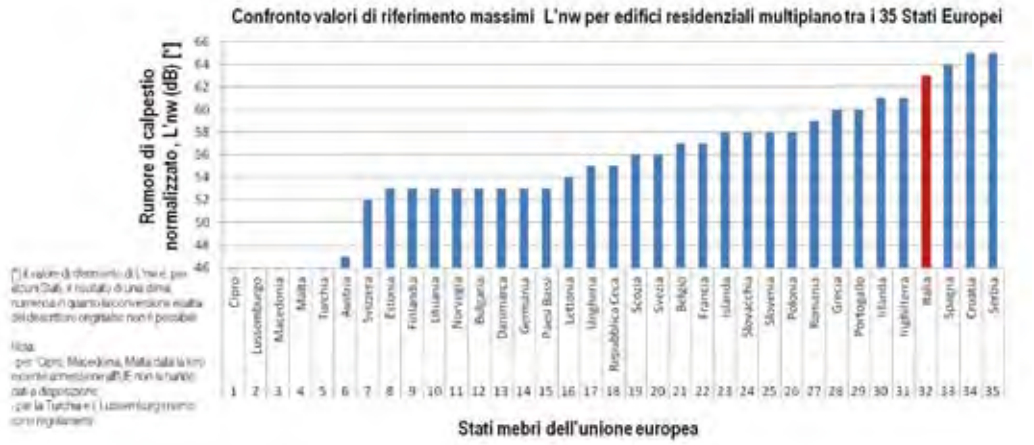

Figura 1 - Presentazione grafica dei valori equivalenti stimati di L'_{nw}. Nota: i valori più bassi rappresentano i requisiti più esigenti in termini di prestazioni acustiche.

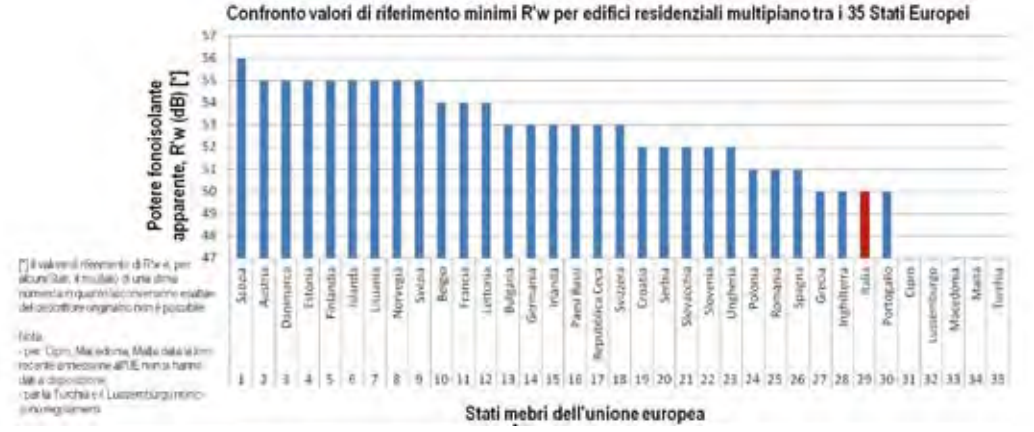

Figura 2 - Presentazione grafica dei valori equivalenti stimati di R'w. Nota: i valori più elevati rappresentano i requisiti più esigenti in termini di prestazioni acustiche.

il rumore da calpestio ($L'_{nw} \leq 47$ dB) è, evidentemente, perfettamente raggiungibile se si prevede l'idonea progettazione, la corretta tipologia costruttiva, i giusti materiali e una scrupolosa direzione lavori.

6.2. L'acustica edilizia e le sue regole

Non v'è dubbio che nell'acustica edilizia italiana la regola tecnica fondamentale è costituita dal d.P.C.M. 5/12/1997 sui requisiti acustici passivi, decreto attuativo della legge 447/95. Si può dire che dal 20 febbraio 1998 la "regola dell'arte" ha seguito l'entrata in vigore del citato d.P.C.M. individuando precisi valori di riferimento intesi appunto come prescrizioni minimali.

Dal 1995 ad oggi (ancor prima della sua emanazione) la crescita esponenziale dei contenziosi in materia di vizi acustici degli edifici vedeva coinvolti in maniera non sempre lecita costruttori/appaltatori/venditori e tecnici. La mancanza di deontologia e a volte anche di competenza specifica in materia di acustica edilizia da parte di alcuni tecnici nel tacere soluzioni possibili di buonsenso, ha cercato (e cerca tuttora) di fuorviare e forzare l'orientamento del giudicante a fronte di una logica speculativa, tendente ad una quantificazione del danno "semplificata" mediante il risarcimento di un indennizzo economico in percentuale toutcourt basato sul prezzo di compravendita.

Dopo più di dieci anni dall'entrata in vigore del d.P.C.M., per svincolarsi da un meccanismo definito rigido, che valuta unicamente la conformità rispetto a valori predeterminati, viene vista l'esigenza di attribuire una qualità acustica all'unità immobiliare definendo una scala valoriale in modo da premiare gli edifici più virtuosi anziché punire gli edifici non rispettosi dei valori stabiliti univocamente dalla legge.

Così a partire dal luglio del 2010 con la pubblicazione della norma UNI 11367 "Classificazione acustica degli edifici" si è arricchito lo "stato dell'arte" in Italia.

6.3. "Regola dell'arte" in acustica edilizia: regola di perfezione, regola massima o regola minima?

L'esecuzione dell'opera in generale, la diligenza del buon padre di famiglia o la buona fede del prestatore d'opera si concretizzano, di fatto, nel perseguire un risultato finale secondo la "regola dell'arte" e, quindi, nella *perfezione* di esecuzione e nell'assenza di *vizi e difformità*.

Per sua natura, la verifica dell'esecuzione dell'opera secondo la "regola dell'arte" , avviene, di fatto, accertando la conformità ad un valore di riferimento. Correlare la "regola dell'arte" ad un numero è sicuramente di maggiore immediatezza e consente di determinarne, in una fase successiva, il suo rispetto. Tuttavia, nel caso in cui la "regola dell'arte" non sia rispettata, vista la sua portata relativa, l'analisi tecnica per la ricerca delle cause dovrebbe indagare a ritroso l'intero processo della sua formazione già visto in precedenza.

L'*esenzione da vizi e difetti*, in definitiva, in termini di protezione dal rumore, non può essere imputato esclusivamente al saper fare a cura dell'appaltatore ma deve guardare ad un processo decisamente più ampio e complesso fortemente condizionato dalle condizioni al contorno. È quanto mai determinante definire i giusti confini entro i quali *vizi, difetti o difformità* possono essere riferiti al singolo caso.

La "regola dell'arte" intesa come *regola di perfezione* presume il miglior risultato ottenibile e quindi conseguenti requisiti prestazionali. É noto come l'asintoto alla *perfezione* possa ritrovarsi nei laboratori scientifici o in altre situazioni particolari che non rappresentano, però, il *comune* costruire per quanto qualitativo possa essere.

É evidente, anche, come nella realtà edilizia sia essa residen-

ziale, direzionale, commerciale, ricettiva, sanitaria, il *risultato migliore*, espressione di perfezione assoluta, sia raramente perseguibile e si contrapponga invece al *risultato massimo* ottenibile in rapporto ai costi da sostenere da parte della Committenza.
La "*regola dell'arte*" pone inevitabili ostacoli e difficoltà operative per la sua verifica. In un ottica di compromesso, per l'individuazione di un riferimento tecnico certo cui inspirarsi e attenersi, è necessario definire la *regola minima di buona tecnica* intesa come quel criterio minimale irrinunciabile per ogni intervento edilizio di nuova costruzione o di ristrutturazione/ricostruzione/ampliamento.

6.4. "Regola dell'arte" e UNI 11367:2010 "Classificazione acustica degli edifici"

Si è visto come la norma UNI 11367 rientri a pieno titolo nello "stato dell'arte" dell'acustica edilizia italiana. Tuttavia, proprio per la sua natura intrinseca, non è sufficiente considerare alla base della "regola dell'arte" il riferimento generico alla norma o alla specifica con riferimento particolare alla Classe I (prestazioni più performanti).
Se è vero che i **valori numerici** indicati per la Classe I dovrebbero essere presi come riferimento per la miglior realizzazione tecnica ("regola dell'arte") in quanto rappresentano la **prestazione minima** per un risultato di livello superiore, è altrettanto vero, che il loro significato è l'espressione di procedure di valutazione e di verifica in opera, pur con l'introduzione dell'incertezza di misura e della media energetica, che non garantiscono, in ogni caso, il rispetto della "regola dell'arte" del singolo elemento tecnico.
É evidente il carattere puntuale, fortemente personale e non già generico, della "regola dell'arte". Se, nelle costruzioni, un qualsiasi requisito igienicosanitario (limite minimo delle altezze, le dimensioni minime dei locali, il rapporto delle superfici aeroilluminanti, etc.) richiede per legge adeguata considerazione e rispetto (es. rilascio del certificato di agibilità) allo stesso modo la protezione dal rumore dovrebbe trovare pari dignità in ogni elemento tecnico verificabile come previsto attualmente dal d.P.C.M. 5/12/1997. Così è successo in recenti casi in cui gli acquirenti di unità immobiliari contestavano l'avvenuta esecuzione dei lavori secondo la "regola dell'arte" in quanto non erano soddisfatti delle prestazioni acustiche dei loro appartamenti. La classificazione acustica aveva riguardato l'intero edificio e utilizzato il metodo del campionamento per elementi seriali. Il calcolo medio per i gruppi omogenei aveva un livello di fiducia pari al 75%. L'edificio è risultato essere in Classe 1 come da specifiche contrattuali. Effettuate le verifiche del caso tra le unità per le quali si segnalavano le carenze è stato accertato che in 3 di queste, alcuni elementi tecnici seriali inizialmente non sottoposti a campionamento, non solo non erano conformi alla Classe I o II, ma non rispettavano nemmeno i requisiti minimi previsti dal d.P.C.M. 5/12/1997.
Si ritiene che ognuno di quei tre fruitori abbia pari diritti rispetto agli altri acquirenti. Per questo motivo, si ritiene che il riferimento ad una Classe, così genericamente concepito, non possa essere considerato alla base della "regola dell'arte".

6.5. "Regola dell'arte" e d.P.C.M. 5/12/1997

Il d.P.C.M. 5/12/1997 ha rappresentato certamente, pur con tutti i suoi limiti e contraddizioni, un progresso normativo assumendo il ruolo di norma di riferimento e di "regola dell'arte" all'epoca della sua emanazione.
Sin dalla sua applicazione e ancor più, oggi, guardando al contesto europeo, sono evidenti e ben noti i difetti e le lacune rispetto a disposizioni degli altri Paesi.
É noto anche come la "regola dell'arte", in quanto tale, deve tendere al miglior risultato possibile e non può di certo configurarsi nel risultato minimo perseguibile.
Non è quindi possibile individuare il semplice rispetto del d.P.C.M. 5/12/1997 quale risposta alla "regola dell'arte". Invero individua, **in ogni caso**, la regola minima di buona tecnica da rispettare per la progettazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione/ricostruzione, ampliamento, frazionamento, cambio di destinazione d'uso.
É inderogabile progettare e costruire **nel minimo** rispetto di questa regola tecnica che rappresenta la regola minima di buona tecnica.

6.6. La "regola dell'arte" in acustica nella giurisprudenza

I principi enunciati dalla giurisprudenza devono trovare il loro contenuto nelle specifiche tecniche che consentano di definire quali siano le "regole dell'Arte" in ragione dello sviluppo delle tecnologie e al sentire di una società in un certo momento storico:

- Cass. n. 5694/1979: in tema di esecuzione del contratto d'appalto, le regole dell'arte non vanno intese in modo assoluto, con riferimento cioè ai criteri della tecnica e con portata invariabile; esse devono invece adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata secondo la sua funzione tipica, ed a quegli altri risultati che siano stati menzionati o siano impliciti nel contratto come elementi rilevanti.
- Cass. n. 6171/1993: dalla natura dell'appalto come contratto che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguirsi a "regola dell'arte" con l'ausilio di regole tecniche deve trarsi il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di attività inerisce, ma anche l'impostazione dell'opera stessa, nella sua progettazione e nelle direttive generali, deve rispondere a una funzionalità e utilizzabilità tali da non renderla superflua.

Il rilievo che le "regole dell'arte" non vanno intese in modo assoluto e con portata invariabile significa che le "regole dell'arte" devono seguire il progresso dello "stato dell'arte", l'avanzamento delle norme, prescrizioni, regolamenti, lo sviluppo delle tecnologie e dei materiali, adattandosi quindi alle richieste culturali e sociali della collettività.
La sentenza 103/2013 della Corte Costituzionale ha generato non poca confusione tra gli operatori del settore, acquirenti e costruttori in tema di contenziosi tra privati in acustica edilizia, tuttavia non è corretto confondere le vicende applicative del d.P.C.M. 5/12/1997 con le vicende che riguardano la definizione della "regola dell'arte". Se il rispetto della "regola dell'arte" ha un valore cogente e rappresenta un diritto che gode di piena tutela, ancor maggiore tutela deve essere riservata al rispetto della regola minima di buona tecnica al di sotto della quale non si dovrebbe mai scendere.

7. Conclusioni

La rispondenza alle specifiche/regole tecniche non è sempre sufficiente a presumere il rispetto della "regola dell'arte". É indispensabile riferirsi alla regola tecnica quale criterio minimo senza considerarlo però l'obiettivo finale in quanto essa prescinde, per sua natura, dal singolo caso reale, dalle circostanze particolari locali, dallo stato di esercizio e di degrado dei componenti e degli impianti, oggetto di prescrizioni di capitolati speciali, di pareri, responsi e decisioni consolidate e/o verificate che costituiscono prassi e giurisprudenza tecnica per la conformità alla "regola dell'arte" del caso specifico.
Nei casi in cui le prescrizioni della regola tecnica non siano sufficienti per determinati vincoli storici, materiali, normativi allora si dovrà operare scelte di buonsenso studiando di volta in volta lo "stato dell'arte" sopra definito, in attesa, ci si augura, dell'armonizzazione delle norme a livello europeo e di strumenti che rendano meno arduo il compito del professionista.

Il danno idraulico da alluvione e il Consorzio di Bonifica

Commento a una sentenza del 2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia

di Ivone Caciavillani
avvocato

Merita segnalazione e qualche considerazione di commento una recente sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia dell'aprile 2013 (n. 733) -come noto le vertenze relative alla gestione delle acque "dolci" appartengono alla giurisdizione d'un giudice speciale, appunto "del1e Acque Pubbliche" (TRAP), con sede a Venezia per le Tre Venezie, che manda gli eventuali appelli a Roma al Tribunale Superiore del1e Acque Pubbliche (TSAP).
Questa la determinazione segnalata: "il consorzio di Bonifica ha obbligo, connesso alla funzione, di manutenere gli argini provvedendo al loro innalzamento laddove necessario, ed in particolare di provvedere allo sfalcio dell'erba onde consentire il più veloce deflusso e la maggior capienza del bacino, specie laddove i terreni hanno quota maggiore e contemporaneamente alzare gli argini per consentire maggior capienza; soprattutto ha dovere di dotarsi di un sistema di rilevazione dei fenomeni e di chiusura delle chiaviche adatto e consono alle esigenze locali. Tutto ciò induce a ritenere che, quand'anche il fenomeno naturale di particolare intensità, per il quale sia stato accertato un tempo di ritorno anche di 100 anni, non avrebbe potuto essere completamente evitato, tuttavia, se l'impianto fosse stato mantenuto ed organizzato conformemente ai principi della buona amministrazione, se ne sarebbe potuto ridurre gli effetti dannosi. Pertanto ritiene questo Tribunale che le deficienze riscontrate nell'impianto gestito dal Consorzio abbiano concorso nella misura del 50% alla causazione dell'evento ed in tali limiti va riconosciuto il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno. Il danno da alluvione è costituito sia dalla perdita delle coltivazioni sia dal danno provocato al terreno di cui determina la necessità di ripristinare l'originaria salubrità al fine della salvaguardia dei futuri raccolti.
Molto chiara e perentoria, con una precisazioni di carattere terminologico: quando il TRAP parla di alluvione non si riferisce certo -e la sentenza ha cura di precisarlo- all'istituto di diritto fondiario regolato dall'articolo 941 del codice civile, che la definisce "le unioni di terra e gli incrementi che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi", bensì ed in senso volgare proprio l'andar sottacqua per cattivo esercizio della sua gestione ad opera di chi ha dalla legge la funzione pubblica di curarne il deflusso, vale a dire il Consorzio di Bonifica, il vero protagonista di questa nota.

IL CONSORZIO DI BONIFICA

Il Consorzio è istituto giuridico tipicamente "polisenso": viene previsto dal codice civile in vari significati e funzioni, che tutti -sia pure sotto diverso profili- interessano l'attività professionale del Geometra: viene previsto come strumento di coordinamento della proprietà immobiliare, sia fondiaria (consorzio di ricomposizione, art. 850; consorzio di bonifica, 862; consorzio di miglioramento 863), che edilizia (consorzio di comparto, art. 870) e dell'attività d'impresa (consorzio di produzione, art. 2602; consorzio di servizi, art. 2612); da leggi speciali per materie tutt'affatto diverse come il consorzio "tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi", previsto dall'art. 31 del D. L.vo 267/2999 (TUEL).
Per la proprietà fondiaria l'attuale Consorzio di Bonifica nasce storicamente da una legge (allora si diceva parte) del Prov-

veditorato ai Beni Inculti (antesignano dell'attuale Ministero dell'Agricoltura) della Repubblica di Venezia del 1545, che istituiva una vera e propria servitù reciproca generale a favore e contro i fondi compresi nel comprensorio determinato dalla "mano pubblica", per la loro complessiva tutela idraulica, nel concorrente comune interesse dei proprietari dei fondi e pubblico, per l'incremento (si direbbe ora) del PIL. L'impianto veneziano (allora denominato retratto) è passato con scarsissimi ritocchi nei vari ordinamenti, compreso l'attuale nostro, di cui ispira l'intero assetto legislativo della materia.
La disciplina del Consorzio di bonifica si riparte in due grandi "aree": quella sostanziale, dei diritti/doveri, regolata dal codice civile, le cui disposizioni "operative" sono intangibili dalla legislazione regionale, trattandosi del regime della proprietà fondiaria; quella operativa, relativa alla modalità di costituzione e al funzionamento del consorzio, ch'è invece materia di legislazione regionale, in quanto rientrante nella voce "governo del territorio" di cui al 3° comma dell'art. 117 della Costituzione, come novellata dalla riforma del titolo V. Tuttavia, come affermato, a conclusione d'una serrata analisi sistematica, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 407/2002, la disciplina della "bonifica" è materia assai complessa e "trasversale", che inevitabilmente coinvolge le due competenze legislative, statale e regionale, rendendone fluidi i rispettivi confini.
Interposto tra le due componenti quell'elaborata sentenza pone un inciso di enorme importanza storico-sistematica, rilevando che l'assoggettamento dei Consorzi "ai poteri di conformazione, di vigilanza e di tutela dell'autorità amministrativa stabiliti dagli artt. da 60 a 66 del RD 215/1933" risponde ad "un'impostazione che risente del clima giuridico dell'epoca, in cui di frequente si operava una sorta di assorbimento nell'apparato pubblico di soggetti collettivi a struttura associativa e a base privata". Un "clima giuridico" che pare traslato ed anzi esaltato dalla nuova impostazione costituzionale del 1948, che pone a fondamento della Repubblica la solidarietà politica, economica e sociale, che l'art. 2 della Costituzione pone come dovere inderogabile del cittadino.
È su tali basi -o su tali premesse sistematiche- che va esaminato il tema posto dalla sentenza, relativo al natura giuridica del rapporto che "lega" il proprietario del fondo consorziato danneggiato da alluvione alla funzione istituzionale del "suo" Consorzio; suo non per sua scelta -da cui possa nascere un rapporto di natura contrattualistica- ma per specifica e tassativa disposizione di legge.

IL TITOLO DELLA RESPONSABILITÀ

L'indagine sul titolo della responsabilità del Consorzio -pacifica la sua natura giuridica di "persona giuridica pubblica" esercente funzioni "attribuitegli dalla legge speciale"- muove da due presupposti assolutamente certi e indiscutibili: la stretta contiguità, per non dire comunanza, delle funzioni -private e pubbliche- di cui è titolare e portatore, e l'assoluta certezza dell'oggetto di quelle funzioni, ch'è il comportamento dell'acqua rispondente a leggi di natura.
Quanto al primo elemento, relativo alla natura giuridica delle funzioni sia pubbliche che private attribuitegli dalla legge, è possibile solo stabilire una demarcazione per categorie individuabili esclusivamente sulla base delle esemplificazioni testuali: l'art. 861 del codice civile sostanzialmente definisce privati gl'interventi "idraulici" relativi al singolo fondo, che possono essere le scoline di sgrondo delle acque meteoriche, sia proprie che dei fondi a monte, la baulatura dei terreni arativi e in genere le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 863; per l'art. 850, sempre del codice, sono pubbliche tutte le opere previste dal piano generale di bonifica, il quale, oltre a quelle funzionali al proprio comprensorio, può comprendere anche opere "di competenza dello Stato" (ora ovviamente della Regione). Nel quadro tracciato dal codice il "piano generale di bonifica" diventa la magna charta idraulica del comprensorio, la cui attuazione è integralmente affidata al Consorzio, che viene ad esercitare funzioni assai complesse: oltre all'attuazione delle opere "proprie", afferenti alla sua funzione istituzionale (sempre ripartite tra private e pubbliche nel senso dianzi precisato), ha la funzione di coordinamento dell'attuazione, da parte della Regione, delle sue opere previste dal piano generale di bonifica.
Quanto al secondo elemento, relativo all'oggetto delle funzioni idrauliche, l'unica variabile è la quantità dell'acqua da "gestire", per la cui determinazione e prevedibilità sono state peraltro elaborate regole di comportamento assolutamente affidabili con la teoria dei "tempi di ritorno", anche formalmente applicata come dato oggettivo dalla sentenza segnalata: di qualsiasi fenomeno meteorologico è possibile calcolare i ritmi di reiterazione nel tempo e, per una convenzione scientifica universalmente accettata, si considera anormale e non assolutamente prevedibile solo un fenomeno che abbia un tempo di ritorno superiore al secolo.
S'aggiunga -sempre con riferimento ad ambedue i tipi d'interventi, pubblici e privati- che il codice pone due norme strettamente complementari sul piano funzionale: l'art. 864

sui "contributi consorziali", pone a carico dei proprietari dei fondi consorziati l'onere degli interventi pubblici di competenza del Consorzio, e l'art. 865 che assegna al Consorzio la funzione sia dell'esazione anche coattiva di tali oneri, sia di assicurare (anche agli altri consorziati) il puntuale adempimento "degli obblighi imposti ai proprietari".
È il tal modo che il cerchio delle responsabilità si chiude: unico responsabile degli eventi calamitosi, dall'alluvione per rottura delle arginature all'inadeguatezza degli apprestamenti tecnici per la corretta gestione delle acque (idrovore, canali di scolo interpoderale, dighe di contenimento e quant'altro tecnicamente idoneo alla bisogna locale), alle omissioni degl'interventi privati nei fondi impeditivi del deflusso delle acque meteoriche, non può che essere il Consorzio di Bonifica; nel primo caso per inadempienze/inadeguatezze proprie; nel secondo caso per omissione dell'esercizio delle azioni coercitive contro i proprietari inadempienti delle proprie rispettive obbligazioni "idrauliche" (di bonifica o di miglioramento fondiario).

IL PARAMETRO DELLA RESPONSABILITÀ

Ovvio che, a fronte dell'infinita serie di possibili evenienze, sia meteoriche che di accadimenti nefasti sul territorio (terremoti evidentemente esclusi), non si potrebbe sempre e indiscriminatamente invocare la responsabilità risarcitoria del Consorzio di Bonifica.
L'art. 858 del codice prevede un parametro oggettivo vincolante per le obbligazioni del Consorzio, rappresentato dal "piano generale dei lavori e di attività coordinate relative al singolo comprensorio di bonifica", che la legge (ora regionale) deve individuare. Lavori ed attività che secondo quanto esposto possono essere suddivise in tre categorie, per ciascuna delle quali scattano specifiche responsabilità a carico del Consorzio:
a) per le opere private, esso ha la funzione di controllo dell'esecuzione -da parte dei rispettivi proprietari- degl'interventi previsti sui rispettivi fondi, con obbligo di interventi sostitutivi, che possono giungere all'espropriazione del fondo a sanzione dell'omissione; oltre all'esazione dei contributi consorziali: art. 865;
b) per le opere "proprie", di sistemazione idraulica del comprensorio, ha la funzione di programmare e attuare gl'interventi suggeriti dalla buona tecnica idraulica, idonei ad assicurare il regolare sgrondo delle acque a tutela idraulica dell'intero comprensorio di bonifica;
c) per le opere e interventi di competenza della Regione incluse nel piano generale, di coordinarne l'attuazione in coordinamento con le strutture regionali competenti.
Da questo quadro deriva la conclusione che sorregge e giustifica la statuizione della sentenza in commento: l'obbligazione funzionale (derivante dalla titolarità della pubblica funzione) è di risultato e non di comportamento: non potrebbe essere esimente della responsabilità del Consorzio, risarcitoria del danno subito da evento "idraulico" legato alla non corretta e/o adeguata gestione dell'acqua, la mancanza dei fondi occorrenti per la realizzazione degl'interventi.
Detto altrimenti, qualsiasi evento idraulico dannoso, che si verifichi senza intervento eversivo di terzi, impegna la responsabilità del Consorzio al vario titolo di coinvolgimento nella causazione del fatto dannoso: dalla cattiva previsione dei tempi di ritorno di fenomeni non a ricorrenza fissa, al mancato o inadeguato approntamento di guarentigie atte a far fronte a eventi calamitosi secondo il grado di prevedibilità, alla cattiva manutenzione delle strutture sia tecniche (paratie o idrovore) che strutturali (chiaviche) che funzionali (pulizia di alvei e argini).
Ovviamente, poiché col piano generale dell'art. 858 del codice devono essere previsti e determinati anche i costi degl'interventi -sia manutentivi che infrastrutturali- necessari per la corretta gestione dell'acqua, sui quali si determinano i contributi consorziali dell'art. 864, la mancata esazione di essi, che pregiudicasse la realizzazione delle opere previste comporterebbe a sua volta responsabilità per omissione di atto dovuto

IL DANNO

Le componenti del danno paiono individuate con molta puntualità e precisione.
Rilevante è il dimezzamento del danno, che, a quanto è dato desumere dalla -sul punto invero scarna- motivazione, è legata alla durata del tempo di ritorno del fenomeno dannoso, prossimo al limite dei cent'anni.
Che le arginature, gli interventi di pulizia delle rive e degli alvei, la manutenzione di scoli, chiaviche, ponti canali e quant'altro rientrino nella normale routine della polizia idraulica non può sussistere dubbio. Mano a mano che per eventi -pur prevedibili- s'allungano i tempi di ritorno, è inevitabile che l'approntamento delle guarentigie per farvi fronte perda di cogenza, anche se la buona tecnica idraulica suggerisce interventi di emergenza eventuale a impatto minimo (del tipo dei bacini di laminazione), atti ad attutire notevolmente le conseguenze di eventi calamitosi pur rientranti nel secolo del tempo di ritorno.
Ovviamente la responsabilità per danno non può che scendere mano a mano che il tempo di ritorno degli eventi calamitosi s'allunga, specie se sono stati posti in opera interventi mitigativi del danno. In tali casi spetta alla valutazione discrezionale del giudice stabilire il grado di responsabilità della PA per il danno idraulico; fermo che a carico del Consorzio di Bonifica potrebbero essere poste solo le conseguenze dell'eventuale cattivo esercizio delle sue funzioni, quali risultanti dal relativo piano generale di bonifica; non certo le conseguenze di eventuali concause "a monte" (ipotesi ben frequente, normalmente assorbente delle responsabilità "a valle") nella gestione della grande rete fluviale del Bacino territoriale.
Di tali principi la sentenza pare abbia fatto -pur con scarna motivazione- buon governo, riducendo il risarcimento al 50 % del danno accertato.
È un precedente che nella pratica professionale della Categoria dovrebbe essere tenuto ben presente e vivo.

Fisco: grandi novità autunno/inverno 2014

Sintesi dei provvedimenti su Irpef e Irap, Tfr e regime dei minimi, Iva e aree fabbricabili

di Luca Silvestrini
commercialista

La seconda metà del 2014 è stata caratterizzata dall'emanazione di numerosi provvedimenti contenenti norme fiscali. Si forniscono di seguito alcune indicazioni sui principali aspetti fiscali e/o operativi di comune interesse.

Legge 23.12.2014 n. 190 Legge di Stabilità 2015. Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014. La Legge è in vigore dal 01.01.2015.

STABILIZZAZIONE BONUS IRPEF "80 EURO" IN BUSTA PAGA

Il D.L. 66/2014 aveva introdotto il bonus in esame per il solo periodo d'imposta 2014. Ora la legge di stabilità lo rende definitivo. Nel D.p.r. 917/1986 all'art. 13 viene introdotto un nuovo comma 1-bis. Per i redditi di lavoro dipendente ed assimilati (Art. 49 escluso comma 2 lett. a e Art. 50 lett. a-b-c-c/bis-d-h/bis-l del D.p.r. 917/1986), esclusi i redditi da pensione, se l'imposta lorda risulta superiore alla detrazione ordinaria, viene riconosciuto un credito d'imposta di **euro 960**, ove il reddito complessivo del soggetto non superi **euro 24.000**. Se il reddito non supera euro 26.000 il credito spetta ugualmente ma in misura ragguagliata. Il credito è ripartito nelle buste paga da gennaio a dicembre, e corrisponde pertanto a **80 euro mensili** a regime.
Il sostituto d'imposta recupera le somme erogate in busta paga mediante compensazione con le somme a debito nel modello F24. *Commi 12-15 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 02.01.15 p. 35*

BUONI PASTO ELETTRONICI

Il tetto di esenzione per l'uso dei buoni pasto (o ticket restaurant) passerà dal valore attuale di Euro 5,29 ad Euro 7, a partire dal 01.07.2015, ma solo per i ticket in forma elettronica. *Commi 16-17*

DEDUZIONE IRAP DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

A partire dal periodo d'imposta **2015**, i soggetti che determinano la base imponibile **IRAP** ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.l.vo 446/1997 (praticamente tutti), deducono la differenza tra il costo del **personale** con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni forfetarie e contributive già in precedenza deducibili. Prima della modifica venivano dedotti sono gli importi delle deduzioni forfetarie e contributive (oltre all'Inail), ora anche la parte di costo del personale che eccede le deduzioni: questo però vale solo se i contratti sono a tempo indeterminato. Il calcolo della quota IRAP deducibile dall'IRES si farà al netto della nuova deduzione. *Commi 20 / 24 – Cfr. "Italia Oggi 22.12.14 p.*

CREDITO D'IMPOSTA IRAP PER CHI NON HA DIPENDENTI

Con effetto dal periodo d'imposta **2015**, per i soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.l.vo 446/1997, e che non si avvalgono di dipendenti, spetterà un credito d'imposta pari al **10% dell'IRAP** lorda, da utilizzare in compensazione con il modello F24. L'utilizzo del credito in compensazione sarà possibile dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione IRAP. *Comma 21 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 19.12.14 p. 42 - 20.12.14 p. 9 – "Italia Oggi" 18.12.14 p. 43*

ALIQUOTA IRAP AL 3,9%

Il D.L. 66/2014 aveva ridotto l'aliquota IRAP dal 3,9% al 3,5%. La legge di stabilità abroga la modifica e riporta l'**aliquota al 3,9%**, prevedendo nel contempo i benefici di cui ai due punti precedenti. Vengono fatti salvi i minori versamenti in acconto eventualmente effettuati in base alle norme abrogate. *Commi 22-23*

TFR IN BUSTA PAGA

Per i periodi di paga dal **01.03.2015** al **30.06.2018** i dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e del settore agricolo), con rapporto di lavoro attivo da almeno 6 mesi con lo stesso datore di lavoro, possono richiedere la quota di TFR maturata direttamente nella busta paga mensile. In questo caso il TFR è soggetto a tassazione ordinaria. Questa manifestazione di volontà, se esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018. Le imprese con meno di 50 addetti possono accedere ad un finanziamento assistito da apposito fondo di garanzia istituito presso l'Inps, al fine di salvaguardare la liquidità aziendale. *Commi 26-34 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 20.12.14 p. 11 - 02.01.15 p. 34*

DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE AL 50% FINO AL 31.12.2015

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 16-bis D.p.r. 917/86) viene prorogata nella misura del **50%**, su un limite massimo di **spesa di Euro 96.000** per singola unità immobiliare, fino al **31.12.2015**. Dal 01.01.2016, salvo modifiche, la detrazione tornerà nella misura del 36% su un massimo di spesa di Euro 48.000 per unità immobiliare.
Viene prorogato fino al 31.12.2015 nella misura del 50% anche il bonus per l'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici** da destinare ad arredo degli immobili ristrutturati. Prorogata al 31.12.2015 anche la detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici qualificati nella misura del 65%.
Con modifica all'art.**16-bis** del D.p.r. 917/86, si prevede che il periodo dalla fine dei lavori entro il quale un soggetto IRPEF può acquistare un'abitazione di un fabbricato interamente ristrutturato beneficiando della detrazione IRPEF del 50% sul 25% del prezzo di acquisto, passa d**a 6 a 18 mesi**.
Commi 47-48 – Cfr. "Italia Oggi" 22.12.14 p. 10

DETRAZIONI RISPARMIO ENERGETICO AL 65% FINO AL 31.12.2015

La detrazione IRPEF / IRES sugli interventi per il risparmio energetico qualificato sugli edifici viene prorogata al **31.12.2015** nella misura del **65%** (rispetto al 55% della norma originaria). Dal 2016, salvo modifiche, la detrazione non sarà più applicabile: tuttavia i soggetti IRPEF (non quelli IRES) potranno avvalersi anche per questi interventi della detrazione di cui all'articolo 16-bis del D.p.r. 917/86, di cui al paragrafo precedente. Per il 2015, la detrazione del 65% si rende applicabile anche sulle spese per "schermature solari esterne" e per "impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse".
Comma 47 – Cfr. Il Sole 24 Ore" 21.12.14 p. 4

NUOVO REGIME CONTABILE / FISCALE "DEI MINIMI"

La legge in esame introduce un nuovo regime forfetario, applicabile alle **persone fisiche** con **partita IVA** (imprese individuali - anche familiari – e professionisti). Il nuovo regime, in vigore dal **01.01.2015**, è super semplificato sul piano contabile e fiscale. Possono accedere al nuovo regime tutti coloro che hanno i requisiti di accesso di seguito indicati, con la precisazione che non contano **l'età anagrafica, l'anzianità della partita IVA** e il fatto che l'attività eventualmente iniziata presenti il requisito della novità.

REQUISITI DI INGRESSO

1) Nell'anno precedente la persona fisica ha conseguito **ricavi** o percepito **compensi** (ragguagliati ad anno) non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 delle legge di stabilità, che prevede soglie differenziate a seconda del codice ATECO che individua l'attività (cin sono 9 cluster di attività): si va dai **15.000 euro** annui **per professionisti**, attività immobiliari e intermediari del commercio ai 40.000 Euro per il commercio e la ristorazione e alloggio. Ai fini della verifica del limite di accesso, non rilevano i ricavi/compensi derivanti da adeguamento agli studi di settore. Va precisato che si opera **sempre in base al criterio di cassa**, e non di competenza, anche per le imprese. **2)** Nell'anno precedente i costi per **lavoratori dipendenti**, collaboratori (anche a progetto), lavoro accessorio, non sono stati superiori ad Euro **5.000 lordi**. **3)** Il costo complessivo dei **beni strumentali**, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell'esercizio precedente non supera **Euro 20.000**. Si considerano anche i beni in leasing (costo sostenuto dal concedente), locazione, noleggio e comodato (valore normale Art. 9 D.p.r. 917/86). Per i beni ad uso promiscuo si considera il 50% del costo. Non rilevano i beni di costo unitario non superiore ad **Euro 516,46**. Non rilevano i beni immobili. **4)** I redditi conseguiti con l'attività di impresa o professione sono prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi da **lavoro dipendente e assimilati** (Art. 49 – 50 D.p.r. 917/1986). Questa verifica di prevalenza non si fa se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi di impresa o professione e quelli da lavoro dipendente o assimilato non supera la soglia di **Euro 20.000**.
Chi inizia l'attività, può attestare i requisiti già nella dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 35 del D.p.r. 633/1972.
Non possono avvalersi del regime: 1) Persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA. 2) Persone fisiche **non residenti**, con alcune eccezioni. 3) Persone fisiche che effettuano **cessioni di fabbricati**, di **terreni edificabili** e di **mezzi di trasporto nuovi**. 4) Persone fisiche che partecipano in contemporanea a società di persone, associazioni professionali di cui all'art. 5 del D.p.r. 917/86, società a responsabilità limitata trasparenti *(Art. 116 D.p.r. 917/86)*.

REGOLE DA SEGUIRE

Le persone fisiche che si avvalgono del regime seguono le seguenti regole: **1)** Nelle fatture emesse non addebitano l'IVA. **2)** Per le operazioni intracomunitarie applicano le regole ordinarie, ovvero gli articoli 41 D.L. 331/93 per le cessioni di beni, l'art. 7-ter D.p.r. 633/72 per i servizi resi, l'integrazione della fattura con IVA e il relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione per acquisti di beni e servizi. **3)** Per importazioni ed esportazioni applicano le regole ordinarie del D.p.r. 633/1972. **4)** Non hanno diritto a detrarre l'IVA sugli acquisti. **5)** Sono esonerati dagli obblighi contabili, di versamento e dichiarazione ai fini IVA. Devono solo numerare e conservare le fatture, certificare i corrispettivi e conservare i documenti. Nel passaggio dalle regole ordinarie a quelle del regime dei minimi si applica la rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2 del D.p.r. 633/1972. **6)** Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte dirette. **7)** Non effettuano ritenute sui compensi pagati a terzi, ma nella dichiarazione dei redditi indicano il codice fiscale del percettore. **8)** Non sono soggetti a **studi di settore e parametri**. **9)** Sono esonerati dall'invio dello **spesometro** e della comunicazione delle operazioni con Paesi "**Black List**".

REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTA SOSTITUTIVA 15%

Il reddito imponibile si determina forfetariamente nel modo seguente: **(ricavi – contributi previdenziali) per % di redditività**. La percentuale di redditività è differenziata a seconda del tipo di attività: per i professionisti è del **78%**, per gli intermediari del commercio è del **62%**, per il commercio all'ingrosso e dettaglio è del 40%. Non si deducono quindi i costi effettivi, ma una percentuale prevista in via forfetaria. Si deducono però i contributi previdenziali. Al reddito imponibile si applica un'**imposta sostitutiva** delle imposte ordinarie pari al 15%. A titolo esemplificativo, un professionista con compensi percepiti nell'anno di Euro 14.000 e contributi previdenziali pagati per Euro 1.000, farà i seguenti conteggi: **Reddito imponibile** = (14.000-1.000) x 78%= 10.140. **Imposta sostitutiva**: 10.140 x 15% = 1.521.
Per le imprese familiari l'imposta è dovuta tutta dall'imprenditore.
Per chi avvia una nuova attività, nei **primi tre periodi d'imposta** il reddito imponibile determinato come sopra indicato è **ridotto di 1/3**. In questo caso è necessario che: 1) Il contribuente non abbia esercitato altra attività nei 3 anni precedenti. 2) L'attività non sia una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso di pratica obbligatoria nelle professioni. 3) In caso di prosecuzione di attività di altro soggetto, i limiti dei ricavi / compensi di questo non siano stati superiori alle soglie previste.

I ricavi e compensi delle persone fisiche che aderiscono al regime, non sono soggetti a **ritenuta d'acconto** da parte dei sostituti d'imposta: a tal fine va rilasciata apposita dichiarazione che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva.
Per chi ha i requisiti, il regime dei minimi è quello naturale, ma è consentito optare per l'applicazione dei normali regimi contabili ordinario o semplificato, con applicazione dell'IVA ordinaria. **L'opzione** vale per un triennio, e si fa con la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta.
Se viene a mancare una delle condizioni di accesso, si esce dal regime forfetario a partire dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento (esempio: superamento del limite dei ricavi) **senza alcuna penalizzazione**.

REGIME AGEVOLATO AI FINI INPS

Per le persone fisiche che esercitano **attività d'impresa**, soggette alla **gestione previdenziale INPS** per **artigiani e commercianti**, si prevede la facoltà di applicare un'agevolazione anche ai fini contributivi. In pratica si calcolano i contributi sul reddito imponibile, senza il versamento dei minimi fissi: nel 2014 si pagavano contributi fissi di Euro 3.452 per gli artigiani e 3.466 per i commercianti (in 4 rate) anche in presenza di redditi inferiori al minimale di Euro 15.516. Per fruire del regime contributivo agevolato serve una **comunicazione telematica all'INPS**. Non sono invece previsti vantaggi per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS o alle casse di previdenza.

PRECEDENTI REGIMI AGEVOLATI

I regimi contabili di vantaggio di cui all'art. 27 comma 1-2 D.L. 98/2011 (imposta sostituiva del 5%) e Art. 13 Legge 388/2000 (imposta sostitutiva del 10%) sono abrogati con effetto dal 01.01.2015, ma coloro che ne usufruivano possono continuare con le vecchie regole fino al naturale esaurimento dei requisiti. *Commi 54-89 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 19.12.14 N.T. - 03.01.15 p. 16-17 – "Italia Oggi" 02.01.15 p. 24 – 03.01.15 p. 25*

"BONUS BEBÉ"

Per incentivare la natalità, per ogni figlio nato o adottato nel **triennio 2015-201**7 viene riconosciuto fino al terzo anno di età o di ingresso in famiglia un assegno di **Euro 960 annui**, pari ad 80 euro al mese. L'importo è riconosciuto ai cittadini italiani, o di stato membro della UE, o di stato extracomunitario con permesso di soggiorno, residenti in Italia e con condizione economica corrispondente ad un valore della situazione **ISEE** (Dpcm 159/2013) non superiore ad **Euro 25.000**. L'importo dell'assegno raddoppia se il valore ISEE non supera Euro 7.000. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito, va richiesto all'INPS. *Commi 125-129 – Cfr. "Italia Oggi" 24.12.14 p. 28*

EROGAZIONI ALLE ONLUS

Con effetto dal periodo d'imposta 2015, vengono modificati gli articoli 15 e 100 del D.p.r. 917/1986, prevedendo che gli importi di erogazioni liberali alle Onlus siano detraibili per importi fino ad Euro 30.000 anziché ad Euro 2.065 come previsto fino al 31.12.2014. *Commi 137-138*

NOVITÀ IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO

Dal **01.01.2015** nell'autotrasporto di cose per conto terzi **viene abolita la scheda di trasporto**, che dal 2009 il committente del trasporto doveva compilare. La scheda di trasporto doveva accompagnare la merce, e poteva essere sostituita dal DDT, se questo conteneva anche i dati previsti dalla scheda.
Sono stati aboliti i costi minimi inderogabili nel compenso dell'autotrasportatore, perché dichiarati illegittimi dalla Corte di Giustizia Europea. Si torna all'autonomia delle parti.
Il committente, per evitare la responsabilità solidale con il vettore per i trattamenti retributivi dei dipendenti e i contributi previdenziali deve chiedere l'esibizione di un DURC rilasciato da non oltre tre mesi.
Commi 248-249 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 24.12.14 p. 32

CANONE RAI

L'imposta Canone RAI è confermata in Euro 113,50 anche per l'anno 2015. *Comma 292*

RIVALUTAZIONI DELLE AREE FABBRICABILI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

La legge in esame ripropone la possibilità, per **i soggetti privati (art. 67 T.u.i.r., "redditi diversi")**, di rivalutare i valori di acquisto delle **partecipazioni non negoziate** e dei **terreni edificabili** e con destinazione agricola, mediante apposite **perizie giurate di stima** e versamento di **imposte sostitutive** (**8%** del valore di perizia per le partecipazioni qualificate, **4%** per le partecipazioni non qualificate, **8%** per i terreni). La norma in esame ha stabilito il termine di versamento dell'imposta sostitutiva al **30.06.2015**. Il possesso deve sussistere alla data del **01.01.2015**. La **redazione** e il **giuramento** della perizia vanno effettuati entro il **30.06.2015**. La perizia consente di neutralizzare le plusvalenze latenti che darebbero luogo ad elevata imposizione in caso di cessione.
In sintesi, il **patrimonio della società** e il **valore dei terreni** vanno stimati alla data del **01.01.2015**; il versamento dell'imposta (o della prima di 3 rate) e il giuramento della perizia vanno effettuati entro il **30.06.2015**. Rispetto alle precedenti rivalutazioni, le aliquote delle imposte sostitutive sono state raddoppiate. *Commi 626-627 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 30.12.14 p. 37 – "Italia Oggi" 23.12.14 p. 25 - 24.12.14 p. 29*

ESTENSIONE CASI DEL "REVERSE CHARGE" IVA

Con effetto dal **01.01.2015**, viene modificato l'art. 17 del D.p.r. 633/1972 inserendo nuovi casi in cui l'IVA viene applicata con il metodo dell'inversione contabile ("reverse charge"). Sono soggette al "reverse charge" anche le seguenti prestazioni / cessioni: **1) Servizi di pulizia**, di **demolizione**, di **installazione impianti** e di completamento relative ad edifici. Alcune di queste prestazioni erano già soggette al reverse charge, ma solo se fornite da subappaltatori: ora lo sono sempre. **2)** Trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e di altre unità. **3)** Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis co. 3 lett. a D.p.r. 633/72. **4)** Cessioni di beni nei confronti degli **ipermercati, supermercati e discount alimentari**. Quest'ultimo caso è oggetto di perplessità perché rischia di creare situazioni di credito IVA strutturale sui fornitori.
Comma 629- Cfr. "Il Sole 24 Ore" 20.12.14 p. 8 - 30.12.14 p. 36 – "Italia Oggi" 24.12.14 p. 26 – 05.01.15 p. 8

"SPLIT PAYMENT" PER OPERAZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI

Nel D.p.r. 633/1972 viene inserito il nuovo **art. 17-ter**. Dal **01.01.2015** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Comuni, province, regioni), le Camere di Commercio, gli Istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri ecc. l'IVA sarà versata dai medesimi Enti secondo modalità fissate con decreto del MEF. In pratica i fornitori emetteranno fattura con IVA esposta come in passato. Gli Enti però non la pagheranno al fornitore, ma la verseranno direttamente all'erario. I fornitori dal canto loro dovranno effettuare un giroconto contabile pari all'IVA esposta in fattura per ridurre il loro credito verso l'ente pubblico e non verseranno quell'IVA all'erario, escludendola dalla liquidazione periodica. La norma ha scopo di contrasto all'evasione, ma rischia di creare situazioni di credito IVA strutturale. La norma non si applica alle prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte, come le parcelle dei professionisti. *Commi 630-633 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 24.12.14 N.T. – "Italia Oggi" 23.12.14 p. 24*

RAVVEDIMENTO OPEROSO AMPLIATO

Per spingere i contribuenti a tenere comportamenti fiscalmente corretti, si prevede che l'Agenzia delle Entrate comunicherà gli elementi in proprio possesso al contribuente e alla Guardia di finanza, al fine di valutare la correttezza di ricavi, compensi,

redditi e volume d'affari, anche in relazione ai beni acquistati dal soggetto.
Vengono ampliate le ipotesi in cui è ammesso il ravvedimento operoso da parte del contribuente, che potrà avvenire anche dopo l'inizio di accessi ispezioni o verifiche. Le possibilità di ravvedimento diventano le seguenti, in relazione ai termini di regolarizzazione e alla riduzione delle sanzioni:

1) Regolarizzazione entro 30 giorni dall'omissione: Sanzione ridotta a **1/10 del minimo** (**3%** per l'omesso versamento di imposte).
2) Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, nei casi in cui non è prevista una dichiarazione, entro 90 giorni dall'omissione: **1/9 del minimo** (**3,33%** per l'omesso versamento). E' compresa l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.
3) Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, o, se non è prevista la dichiarazione, entro 1 anno dall'omissione: Sanzione ridotta a **1/8 del minimo** (**3,75%** per l'omesso versamento).
4) Regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione, o, se non è prevista la dichiarazione, entro due anni dall'omissione: Sanzione ridotta a **1/7 del minimo** (4,29% in caso di omesso versamento).
5) Regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione, o, se non è prevista la dichiarazione, oltre due anni dall'omissione: Sanzione ridotta a **1/6 del minimo**.
6) Regolarizzazione successivamente al **processo verbale di constatazione** (PVC) della violazione da parte degli organi di controllo: Sanzione ridotta ad **1/5 del minimo**.

Il ravvedimento è precluso solo in caso di notifica di **atti di liquidazione o accertamento** sugli stessi tributi, o in caso di **comunicazioni di irregolarità** di cui agli articoli **36-bis / 36-ter** del D.p.r. 600/1973 e 54-bis del D.p.r. 633/1972 (avvisi bonari). Con effetto dal **01.01.2016**, vengono abrogati alcuni istituti deflativi del contenzioso, ovvero la possibilità di adesione integrale ai PVC e agli inviti al contraddittorio, che diventano una duplicazione: ora sul PVC sarà possibile scegliere i punti su cui eventualmente aderire, e non sarà più un'adesione "prendere o lasciare" su tutti i punti del PVC. Per il 2015, si avrà coesistenza tra i precedenti istituti deflativi e il nuovo ravvedimento operoso ampio.
Commi 634-640 – Cfr. "Italia Oggi" 29.12.14 p. 5 – 03.01.15 p. 21 – "Il Sole 24 Ore" 20.12.14 p. 10 – 05.01.15 p.17

DICHIARAZIONE IVA NON PIÙ UNIFICATA

Con effetto **dal 2016**, per la dichiarazione IVA relativa al 2015, la dichiarazione IVA non sarà più inclusa nel modello Unico, e dovrà essere trasmessa in forma autonoma entro il **mese di febbraio**. Sarà quindi soppressa la Comunicazione dati IVA annuale.
Comma 641

RITENUTE 8% SUI BONIFICI PER INTERVENTI EDILIZI

Sui bonifici relativi agli interventi per il recupero edilizio e per il risparmio energetico (50% e 65%) le banche e le poste operano una ritenuta d'acconto. La misura della ritenuta sale **dal 4% all'8%**. *Comma 657 – "Il Sole 24 Ore" 06.01.15 p. 37*

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

1) **Ricerca e sviluppo**: viene previsto dal 2015 al 2019 un credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo.
2) **Patent Box**: si prevede un regime di tassazione opzionale di favore per i prossimi 5 anni sui redditi derivanti da opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi.

3) **Polizze vita**: dal 2015 sono esenti da IRPEF i capitali erogati in caso di morte per contratti di assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico (Commi 658-659).
4) **Autovetture ultraventennali**: viene cancellata l'esenzione dalla tassa automobilistica (C. 666).
5) **E-book**: si applica l'IVA al 4% sulle pubblicazioni E-book, sia su supporto fisico, sia su mezzi di comunicazione elettronica. (Comma 667).
6) **TASI**: per il 2015, il livello massimo del tributo non potrà superare il 2,5 per mille. (Co. 679).
7) **IMU**: sui terreni agricoli montani che hanno perso l'esenzione, il termine di versamento dell'IMU 2014 è prorogato al 26.01.2015. Cfr."Italia Oggi" 16.12.14 p. 27
8) **Clausola di salvaguardia IVA**: vengono previsti i seguenti aumenti delle aliquote IVA: l'aliquota **del 10%** passa al **12% dal 01.01.2016**, al **13% dal 01.01.2017** e **al 13,5%** dal 01.01.2018. L'aliquota IVA del **22%** passa al **24% dal 01.01.2016**, **al 25% dal 01.01.2017** e al **25,5% dal 01.01.2018**. Si tratta di aumenti che potrebbero non verificarsi se saranno trovate diversamente le risorse per rispettare i vincoli di bilancio. *Cfr. "Italia Oggi" 23.12.14 p. 22*

Fonti e approfondimenti:
- *Inserto de "Il Sole 24 Ore": Testo della legge di stabilità con commento: 30.12.2014 - sul Sito del quotidiano – Documenti Norme e Tributi – Speciale online*
- *Ulteriori approfondimenti: Articoli della Stampa indicati in calce a ciascun paragrafo.*

Cipag: aumenta la percentuale el contributo integrativo

Variazione a partire dal 2015

In esecuzione alla delibera del Comitato dei Delegati del 24/11/2011 contenente i provvedimenti indispensabili per rispettare gli obiettivi di sostenibilità a 50 anni impostati dalla legge Fornero n.214/2011, a decorrere dal **1 gennaio 2015** l'aliquota del contributo integrativo Cipag sarà del **5%** anziché del 4%.
Questo aumento non si applica per le prestazioni effettuate alla Pubbliche Amministrazioni – l'elenco è scaricabile dal sito internet del Collegio.

Decreto Legislativo 21.11.2014 n. 175:

Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014. In vigore dal 13.12.2014. Il provvedimento è noto come "decreto semplificazioni fiscali" e attua la delega contenuta nella Legge 11.03.2014 n. 23

MODELLO 730 PRECOMPILATO

A partire dall'anno **2015**, entro il 15 Aprile, si prevede che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione telematicamente (attraverso i servizi "Fisconline") il modello 730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Detto modello, prodotto in base ai dati disponibili in anagrafe tributaria e/o in base ai dati delle certificazioni e/o in base ai dati trasmessi da terzi, potrà essere accettato o modificato. Anche i CAF, i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro e gli esperti contabili potranno prelevare i modelli dei propri clienti dal cassetto fiscale (con delega). Rimane possibile presentare il modello 730 con le modalità ordinarie.

A partire dall'anno che sarà individuato da apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, tutti i modelli 730 (precompilati o meno) dovranno essere presentati entro il **7 luglio** dell'anno successivo a quello cui si riferiscono al proprio sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato (se precompilati, anche all'Agenzia delle Entrate in via telematica). Entro il 7 luglio i sostituti d'imposta, CAF e professionisti dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte (modello 730/3). Per i modelli 730 precompilati presentati senza modifiche l'Agenzia delle Entrate non effettuerà controlli formali sugli oneri deducibili o detraibili. Per i modelli 730, con o senza modifiche, presentati ad un CAF o ad un professionista, il controllo dell'Agenzia sarà fatto nei confronti del CAF o del professionista.

Per tutti i modelli 730, sia precompilati sia tradizionali, si prevede che i CAF e i professionisti che apporranno il **visto di conformità**, in caso di visto infedele saranno soggetti ad una sanzione pari ad una somma corrispondente all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati chiesti al contribuente. La dottrina ritiene che questa sanzione sia incostituzionale. *Art. 1-4-5-6 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 03.12.14 p. 45 - "Italia Oggi" - 03.12.14 p. 29 – 05.01.15 p. 13*

CERTIFICAZIONI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA IN VIA TELEMATICA

A partire dall'anno 2015, viene stabilito che i sostituti d'imposta sono obbligati ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **7 marzo** i dati delle **certificazioni** delle somme e dei valori corrisposti nonché delle ritenute operate verso i propri sostituiti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si prevede una sanzione di 100 euro. Resta fermo il termine del **28 febbraio** per la consegna cartacea della certificazione agli interessati. Rimane anche fermo il termine del 31 luglio per la predisposizione del **modello 770**. Il provvedimento attuativo ha previsto il nuovo modello di **certificazione unica (CU)** che ha sostituito il CUD dei dipendenti e le certificazioni in forma libera del **lavoro autonomo**. La norma si applica pertanto sia alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilato (ex CUD) sia alle certificazioni rilasciate sui compensi corrisposti ai professionisti e sulle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Riguardo ai dipendenti la norma è collegata al nuovo modello 730 precompilato. Per quanto attiene ai professionisti, si tratta a tutti gli effetti di un nuovo e gravoso adempimento. *Art. 2*

TRASMISSIONE TELEMATICA DATI SU ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Nell'ottica del modello 730 precompilato, si prevede che a partire dal periodo d'imposta stabilito da Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (si ritiene dai dati 2015), i soggetti che erogano mutui , le imprese assicuratrici, gli

enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio i dati degli **interessi passivi sui mutui**, dei premi per **assicurazioni vita morte infortuni**, dei **contributi previdenziali** e dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nell'anno precedente.

Sempre ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, a partire dalle **prestazioni del 2015**, le **ASL**, gli **ospedali**, gli istituti di ricovero, i policlinici, le **farmacie**, gli iscritti all'Albo dei **medici chirurghi** e degli **odontoiatri**, dovranno inviare per via telematica al **Sistema Tessera Sanitaria** i dati delle prestazioni erogate (farmaci, visite e ticket), che costituiscono oneri deducibili e detraibili. *Art. 3*

NOVITÀ SU ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI IRPEF

Si prevede che le **Regioni** dovranno trasmettere entro il **31 gennaio** dell'anno cui l'addizionale IRPEF si riferisce i dati di variazione dell'addizionale stessa, ai fini della pubblicazione sul sito informatico. Il mancato inserimento nel sito informatico dei dati, comporta l'inapplicabilità di sanzioni e interessi.

Ai fini delle addizionali regionali e comunali la data di riferimento per il **domicilio fiscale** viene unificata al **primo gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale. Art. 8 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 31.12.14 p. 34

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEI PROFESSIONISTI

Dal periodo d'imposta **2015**, con modifica all'art. 54 co. 5 del D.p.r 917/1986, si prevede che le prestazioni di **vitto e alloggio** acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. *Art. 10 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 31.12.14 p. 34*

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: ESONERI

Si prevede che in caso di erogazione di **rimborsi fiscali** al de cuius non sia più necessario presentare una dichiarazione di successione integrativa. Si prevede poi che se l'eredità è devoluta **al coniuge** e a **parenti in linea retta**, e l'attivo ereditario non comprende **beni immobili**, non sia necessario presentare la dichiarazione di successione se l'attivo ereditario non supera **Euro 100.000** (il limite precedente era di lire 50 Milioni). Riguardo ai documenti da allegare, è prevista la facoltà di presentare copie non autentiche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. *Art.11 – Cfr. "Italia Oggi" 03.11.14 p. 5*

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI: SOPPRESSIONE COMUNICAZIONE ANNUALE

Nel caso di spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici che consentono la detrazione IRPEF, qualora gli stessi proseguano **per più anni** non sarà più necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate annualmente le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti.
Art. 12 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 07.01.2015 p. 31

ESECUZIONE RIMBORSI IVA

Viene riscritto l'articolo 38-bis del D.p.r. 633/1972. I rimborsi IVA sono ottenibili senza particolari formalità fino al limite di **Euro 15.000** (il precedente limite era di Euro 5.000). Sono erogati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate **entro 3 mesi** dalla presentazione della Dichiarazione annuale. Per i rimborsi IVA superiori ad Euro 15.000, per i contribuenti che non presentano profili di rischio, è richiesta l'apposizione del **visto di conformità** sulla dichiarazione o istanza trimestrale, ed una dichiarazione sostitutiva di **atto notorio** che attesti alcuni requisiti di operatività. Per le richieste superiori ad Euro 15.000 relative ai soggetti seguenti è richiesta **la garanzia**. Si tratta di soggetti che:1) esercitano attività d'impresa da meno di due anni; 2) che nei due anni antecedenti la richiesta hanno ricevuto **avvisi di accertamento** con differenze tra accertato e dovuto superiori al 10%-5%-1% a seconda degli importi dichiarati (sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte dirette, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E/2014); 3) che sono **privi di visto di conformità** o dichiarazione di **atto notorio**; 4) che richiedono il rimborso in sede di **cessazione dell'attività**. La garanzia avrà durata di **3 anni** dall'esecuzione del rimborso. La garanzia sarà sotto forma di **fidejussione bancaria** o **polizza fidejussoria** rilasciata da una compagnia di assicurazione, oppure in altre forme alternative.
Art. 13 – "Il Sole 24 Ore" 05.11.14 – 31.12.14 p. 33 – 07.01.15 p. 28 - "Italia Oggi" 10.11.14 p. 10 – 31.12.14 p. 26

RAZIONALIZZAZIONE DELLE OPZIONI

Vengono razionalizzate le opzioni relative all'ingresso in regimi speciali quali "trasparenza fiscale" (Art. 115 D.p.r. 917/86), "consolidato fiscale" (Art. 119), "tonnage tax" (Art. 155), "regime da bilancio per base imponibile IRAP" per le imprese IRPEF (Art. 5-bis D.l.vo 446/1997). Dal 2015 l'opzione si inserisce nella Dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a partire dal quale la stessa ha effetto. *Art. 16 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 31.12.14 p. 33 – "Italia Oggi" 05.01.15 p. 11*

MODELLO DICHIARATIVO IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone (SNC-SAS) si prevede che il modello dichiarativo da utilizzare sia l'ultimo approvato se il periodo comprende la data del 31 dicembre. In caso contrario si utilizza il modello "vecchio". Si applicano quindi le stesse regole già previste per le società di capitali (SRL, SPA, SAPA, Cooperative).
Per le società di persone interessate da **operazioni straordinarie**, si prevede che il versamento delle imposte si fa entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e non più entro il termine fisso del 16 giugno.
Art. 17 – Cfr. "Italia Oggi" 05.11.14 p. 46 – "Il Sole 24 Ore" 05.11.14 p. 38

SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA

Con effetto dal periodo d'imposta **2014**, le società diventano "non operative" quando dichiarano perdite fiscali per **cinque periodi d'imposta consecutivi** (oppure 4 periodi in perdita più uno con reddito positivo ma inferiore al minimo). Prima della modifica bastavano tre periodi d'imposta consecutivi in perdita. *Art. 18 – Cfr. "Italia Oggi" 03.11.14 p. 4 – 31.12.14 p. 27 – "Il Sole 24 Ore" 03.01.15 p. 14*

DATI DELLE LETTERE DI INTENTO DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

Fino al periodo **d'imposta 2014** l'esportatore abituale (soggetto strutturalmente a credito di IVA) poteva richiedere ai propri fornitori l'emissione della fattura senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del D.p.r. 633/1972. Il fornitore era poi obbligato a comunicare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere di intento ricevute, con apposito modello, a pena di sanzioni. A partire dalle operazioni da effettuare **dal 01.01.2015** il sistema cambia. Sarà l'esportatore abituale a dover effettuare l'invio telematico delle lettere di intento emesse. Il fornitore, dopo aver ricevuto la lettera di intento potrà emettere la fattura senza IVA (Art. 8 co.1 lett.c) solo dopo aver riscontrato telematicamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate che l'esportatore abituale abbia effettuato correttamente l'invio telematico. Se non effettua questo controllo telematico, il fornitore si espone a pesanti sanzioni.
Il Provvedimento delle Entrate n. 159674/2014 del 12.12.2014 ha chiarito che fino al **11.02.2015**, è possibile operare con le vecchie modalità. Tuttavia, se la lettera di intento esplica effetto anche dopo la data del 11.02.2015, scatta l'obbligo di invio telematico da parte dell'emittente esportatore abituale. In alternativa, è possibile applicare subito le nuove regole: infatti sia il software di invio, sia il servizio online di riscontro sono già operativi sul Sito dell'Agenzia delle Entrate. Il **fornitore** può effettuare il riscontro telematico con due modalità: 1) Direttamente online sul sito delle Entrate seguendo il percorso "servizi online / servizi fiscali / servizi senza registrazione / verifica ricevuta dichiarazioni d'intento". E' opportuno stampare e conservare l'esito della verifica. 2) La verifica può avvenire tramite cassetto fiscale, nella sezione "comunicazioni". *Art. 20 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 13.12.14 p. 21 - 23.12.14 p. 41- 03.01.15 p. 14 - "Italia Oggi" 13.12.14 p. 27 – 24.12.14 p. 31*

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI "BLACK LIST"

Fino al periodo d'imposta 2014, le operazioni attive e passive con controparti ubicate in Paesi Black List dovevano essere comunicate con cadenza mensile o trimestrale. La soglia di esonero, per singola operazione, era di Euro 500. A partire dalle operazioni poste in essere nel periodo d'imposta in corso alla data del 13.12.2014 (e quindi con effetto sulle operazioni di novembre e dicembre 2014) si applicano le nuove regole. Per gli ultimi due mesi del 2014, è stato chiarito che si possono applicare le vecchie regole. Le nuove regole prevedono che la cadenza della comunicazione sia **annuale**. Si

prevede anche che la soglia di esonero complessivo annuale sia di **Euro 10.000**. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. **31 del 30.12.2014** ha precisato che la soglia di esonero è riferita al totale delle operazioni dell'anno, e quindi non alla singola operazione e non al totale annuo di operazioni per singola controparte. *Art. 21 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 18.12.14 N.T. – 20.12.14 N.T. – 31.12.14 p. 33 – "Italia Oggi" 05.11.14 p. 45*

RICHIESTA DI INSERIMENTO VIES PER OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

In sede di inizio attività, chi intende effettuare operazioni intracomunitarie sarà incluso immediatamente nell'archivio "VIES" delle partite IVA abilitate. Prima si doveva attendere 30 giorni prima di poter operare. Il soggetto viene escluso dalla banca dati se non presenta elenchi intrastat per quattro trimestri consecutivi. *Art. 22 – Cfr. "Italia Oggi" 16.12.14 p. 29 – 06.01.15 p. 27 - "Il Sole 24 Ore" 16.12.14 p. 41 – 31.12.14 p. 33*

SEMPLIFICAZIONE ELENCHI INTRASTAT SERVIZI

Con Provvedimento del Direttore delle Dogane da emanare entro 90 giorni dal 13.12.2014, si prevede la semplificazione dei dati da indicare nei modelli intrastat servizi. Si dovranno indicare solo: partita IVA delle controparti, valore delle operazioni, codice della prestazione e Paese di pagamento.
Art. 23 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 07.11.14 p. 42 – 31.12.14 p. 33

RITENUTE AGENTI CHE SI AVVALGONO DI DIPENDENTI

Con modifica all'art. 25-bis del D.p.r. 600/1973, si modifica la modalità di richiesta di applicazione della ritenuta su una base imponibile ridotta dal 50% al 20% nel caso l'agente di commercio si avvalga di dipendenti. Ora la richiesta sarà disciplinata da un decreto del MEF, che dovrà prevedere la trasmissione anche tramite **posta elettronica certificata** (PEC) e la validità senza limiti di tempo, ovvero **fino a revoca**.
Art. 27 – Cfr. "Italia Oggi" 10.11.14 p. 9

ELIMINATA RESPONSABILITÀ PER RITENUTE NEGLI APPALTI

Nei rapporti tra appaltatori e subappaltatori i commi da 28 a 28-ter del D.L. 223/2006 prevedevano la responsabilità solidale tra **appaltatore e subappaltatore** per le **ritenute fiscali** sui r**edditi di lavoro dipendente**. Ora, come già avvenuto per l'IVA, anche la responsabilità solidale per le ritenute fiscali viene eliminata. Riguardo alla responsabilità del committente per le retribuzioni dei dipendenti nell'ambito dell'appalto, prevista dal D.l.vo 10.09.2003 n. 276, viene chiarito che quando il committente è chiamato a rispondere in via solidale per retribuzioni, TFR e contributi dovuti da appaltatore o subappaltatori, lo stesso deve assolvere agli obblighi di sostituto d'imposta. *Art. 28 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 22.12.14 p. 25 – 06.01.15 P. 33 - "Italia Oggi" 04.11.14 p. 28 - 29.11.14 p. 25*

SOCIETÀ "ZOMBIE"

In base all'art. **2495** del codice civile, con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la società è estinta a tutti gli effetti. Rimane la possibilità per i creditori insoddisfatti di far valere il proprio credito nei confronti dei soci, nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, o dei liquidatori, in caso di loro colpa. Questo concetto valeva anche per il fisco, e la cosa ha prodotto la nullità di molti avvisi di accertamento notificati alla società estinta.
Ora, **ai soli fini fiscali**, per la notifica di atti di accertamento o riscossione di tributi e contributi l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice Civile ha effetto **dopo cinque anni** dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese. Ora si prevede anche che i **liquidatori rispondono in proprio** delle imposte dovute nel periodo di liquidazione e nei precedenti, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell'assegnazione dei beni ai soci, o se non provano di aver soddisfatto crediti di ordine superiore. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 30.12.2014 afferma che si tratta di **norma procedurale**, con applicazione retroattiva. *Art. 28 – "Il Sole 24 Ore" 04.12.14 p. 48 - 13.12.14 p. 21 - 31.12.14 p.33 – 02.01.15 p. 32 – "Italia Oggi" 29.12.14 p. 7*

SPESE DI RAPPRESENTANZA-OMAGGI

Ai fini delle imposte sui redditi il limite per l'acquisto di beni destinati ad omaggio direttamente deducibili è di Euro 50. Ai fini della detraibilità IVA il limite era rimasto ad Euro 25,83. Ora si interviene sul decreto IVA allineando il limite a **50 Euro** anche ai fini IVA, con effetto dal 13.12.2014. *Art. 30 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 12.12.14 p. 46 – "Italia Oggi" 08.12.14 p. 10*

RECUPERO DELL'IVA SUI CREDITI NON RISCOSSI

Con aggiunta all'**art. 26** del D.p.r. 633/1972, si prevede che il fornitore che ha emesso una fattura successivamente non riscossa possa recuperare l'IVA non solo "a seguito di procedure esecutive rimaste infruttuose" ma anche "a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. **182-bis** del R.D. 267/1942, o di un "piano attestato" ai sensi dell'art. 67 co.3 lett. d) del R.D. 267/1942. *Art. 31*

REQUISITI AGEVOLAZIONE IVA SULLA "PRIMA CASA"

L'aliquota IVA agevolata al 4% per l'acquisto della "prima casa" non è applicabile se l'immobile acquistato rientra nelle categorie catastali A1-A8-A9. La norma diventa quindi identica a quella già in vigore dal 01.01.2014 ai fini dell'imposta di registro. Ai fini IVA c'era stato un mancato coordinamento che aveva lasciato in vigore i vecchi criteri.
Art. 33 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 13.12.14 p. 21 – 31.12.14 p. 34

SOPPRESSIONE OBBLIGO DI DEPOSITO DELL'APPELLO

Nel contenzioso tributario, l'art. 53 del D.l.vo 546/1992, in caso di appello alla Commissione tributaria Regionale contro la sentenza di prime cure, prevedeva l'obbligo per l'appellante di depositare una copia dell'atto di appello presso la Commissione tributaria provinciale che aveva emesso la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità. Quest'obbligo viene soppresso. *Art. 36 – "Cfr. Il Sole 24 Ore" 07.01.2015 p. 30*

Fonti e approfondimenti:

- *Inserto de "Il Sole 24 Ore": Testo del Decreto sulle Semplificazioni con commento: 04.11.2014 - sul Sito del quotidiano – Documenti Norme e Tributi – Speciale online*
- *Guida "Italia Oggi n. 16 del 19.11.2014": "La Semplificazione Fiscale"*
- *Circolare Agenzia Entrate n. 31 del 30.12.2014 – "Commento alle novità fiscali"*
- *Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 30.12.2014 – "Esecuzione dei rimborsi IVA"*
- *Ulteriori approfondimenti: Articoli della Stampa indicati in calce a ciascun paragrafo.*

Legge 11.11.2014 n. 164: ***Conversione, con modifiche, del D.L. 12.09.2014 n. 133. S.O. Gazzetta Ufficiale n. 262 del 11.11.2014. La legge di conversione è in vigore dal 12.11.2014. Il provvedimento è noto come "decreto sblocca Italia".***

GRANDI LOCAZIONI AD USO NON ABITATIVO

Con modifica all'art. 70 della legge 392/1978, che disciplina tuttora le locazioni non abitative, si prevede che per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo e per gli immobili ad uso alberghiero, le durate legali di 6 anni (locazione commerciale generica) e 9 anni (locazione alberghiera) sono derogabili dalle parti alle seguenti condizioni: 1) Se il canone annuo supera Euro 250.000. 2) Se i locali non sono qualificati "di interesse storico" a seguito di provvedimento regionale o comunale. La disposizione non si applica ai contratti in corso alla data del 12.11.2014. *Art. 18*

ESENZIONI FISCALI SU ACCORDI DI RIDUZIONE CANONE LOCAZIONE

Viene previsto che la registrazione di atti con i quali le parti dispongono unicamente la riduzione del canone su un contratto di locazione in essere, è esente da imposta di registro e da imposta di bollo. *Art. 19 – Cfr. Italia Oggi" 09.09.14 p. 23*

INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN ABITAZIONI DA DESTINARE A LOCAZIONE

Viene previsto un incentivo fiscale per l'acquisto di immobili **destinati alla locazione**. L'acquisto deve avvenire nel periodo **dal 01.01.2014 al 31.12.2017**. Si prevede che l'acquisto da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciale di unità immobiliari residenziali, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore del decreto, oppure che siano oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, beneficiano dell'agevolazione. L'agevolazione consiste in una **deduzione dal reddito** complessivo pari al **20% del prezzo** di acquisto dell'immobile, nel limite massimo di spesa di Euro 300.000, nonché degli **interessi passivi** su mutui contratti per l'acquisto.
La deduzione descritta spetta (sempre solo a persone fisiche private) anche per **prestazioni di servizi** dipendenti da appalti per la costruzione di un'unità immobiliare residenziale su **aree edificabili** già possedute dal contribuente prima dell'inizio lavori.
Ci sono le seguenti condizioni per l'agevolazione: **1)** L'unità immobiliare deve essere destinata alla locazione entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori per almeno **8 anni**. **2)** L'unità immobiliare sia residenziale e non classificabile in categoria A1-A8-A9. **3)** L'unità immobiliare non sia ubicata in zone omogenee classificate **E** (D.M. 1444/1968). **4)** L'unità immobiliare abbia prestazioni energetiche in **classe A o B**. **5)** Il canone di locazione deve essere **concordato** (Art. 2 comma 3 legge 431/1998) o canone da social housing (D.p.r. 380/2001 e Legge 350/2003). 6) Tra locatore e locatario non ci devono essere rapporti di **parentela** entro il primo grado.
La deduzione va ripartita **in 8 anni**, a partire dal periodo d'imposta nel quale si stipula il contratto di locazione.
Art. 21 – Cfr. "Italia Oggi" 24.11.14 p. 10

CONTRATTI DI AFFITTO CON RISCATTO: "RENT TO BUY"

È uno schema contrattuale a se stante rispetto alla locazione. Viene prevista una disciplina dei contratti di godimento di un immobile con diritto del conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando al corrispettivo la parte del canone indicata nel contratto. Detti contratti, da stipularsi con atto notarile, sono **trascritti** a norma dell'articolo **2645-bis** del Codice Civile. La trascrizione produce gli effetti dell'art. **2643 co. 1 n. 8** del Codice Civile. Le parti stabiliscono la quota dei canoni imputata al corrispettivo. Il concedente, se inadempiente, deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo maggiorata di interessi legali. Se è inadempiente il conduttore (per mancato versamento di un numero minimo di canoni) il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, salvo diversa previsione contrattuale. Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti e di vendita con riserva della proprietà, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente norma.
Art. 23 – Cfr. "Il Sole 24 Ore" 24.09.14 p. 40 – 02.10.14 p. 40

Fonti e approfondimenti:
- *Inserto de "Il Sole 24 Ore": "E' Legge il Decreto Sblocca – Italia": D.L. convertito con commento: 12.11.2014 - sul Sito del quotidiano – Documenti Norme e Tributi – Speciale online*
- *Ulteriori approfondimenti: Articoli della Stampa indicati in calce a ciascun paragrafo.*

Nuove regole IVA sui servizi digitali dal 01.01.2015

Dal **primo gennaio 2015**, per effetto della **Direttiva 2008/8/Ce** della Comunità Europea, cambiano le regole in tema di territorialità IVA per i servizi digitali, quali servizi elettronici, telecomunicazioni e teleradiodiffusioni, quando sono resi a **soggetti privati** comunitari (rapporti **B2C**). Per i rapporti tra operatori economici soggetti IVA (**B2B**) nulla cambia, dato che le nuove regole di territorialità erano già entrate in vigore a inizio 2010. Da 01.01.2015 se un operatore economico (soggetto IVA) vende servizi digitali ad un privato comunitario l'IVA applicata non sarà più quella del Paese dell'operatore economico che vende il servizio (come avvenuto fino al 31.12.2014), ma sarà quella del Paese del cliente / committente privato. Le imprese che operano nel mercato dei servizi digitali con controparti soggetti privati (consumatori finali) si trovano quindi a dover applicare le aliquote IVA dei diversi Paesi della UE, con necessità di versare l'IVA riscossa ai diversi Paesi. Secondo le regole generali, l'operatore economico è tenuto ad identificarsi ai fini IVA in ciascuno dei Paesi in cui opera, espletando poi nei diversi Paesi gli obblighi di versamento e dichiarazione IVA.
Per evitare queste complicazioni l'operatore economico italiano che si trovi in queste condizioni potrà aderire al "**Mini one stop shop**" (**MOSS**) che consente di dichiarare in un solo Stato membro (in questo caso l'Italia) i servizi resi verso consumatori finali residenti in tutti gli altri Paesi della UE, e anche di versare l'IVA applicata in ciascuno degli altri Paesi. Sarà poi onere dell'Agenzia delle Entrate distribuire l'IVA ad ogni Paese in cui risiedono i singoli consumatori. L'iscrizione al MOSS si fa attraverso i servizi telematici Entratel / Fisconline.
Cfr. "Il Sole 24 Ore 24.12.2014 p. 35 - 29.12.2014 p. 27 – "Italia Oggi" 03.01.15 p. 23

Gestione separata Inps: aliquote più alte dal 01.01.2015

Prosegue l'aumento della aliquote INPS per gli iscritti alla Gestione separata INPS di cui alla Legge 335/1995. A regime l'aliquota dovrà raggiungere il 33%. Sono soggetti alla gestione separata i professionisti con partita IVA senza cassa di previdenza, i collaboratori coordinati e continuativi (es. amministratori di società), i collaboratori a progetto e altre figure assimilate. Dal **01.01.2015**, le aliquote aumentano nel modo che segue, su un massimale 2015 di Euro 100.423:
- Aliquota **30,72%** per soggetti privi di altra copertura previdenziale (fino al 2014 era 27,72% per le partite IVA e 28,72% per gli altri).
- Aliquota **23,50%** per soggetti con altra copertura (es. pensionati). Fino al 2014 era il 22%.

Cfr. "Italia Oggi" 05.01.2015 p. 16

D.M. 11.12.2014: Tasso di interesse legale allo 0,5% dal 01.01.2015.

Dal primo gennaio 2015, per effetto del D.M. 11.12.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15.12.2014, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile scende **dall' 1% allo 0,5%**. Il tasso di interesse legale è usato, tra l'altro, per calcolare i "ravvedimenti operosi" sui versamenti fiscali eseguiti oltre i termini.
Cfr. "Il Sole 24 Ore" 17.12.2014 p. 40 – 24.12.2014 p. 34 – "Italia Oggi" 31.12.14 p. 28

Sblocca Italia: e novità in edilizia e urbanistica

Le novità su autorizzazioni, permessi, oneri e agevolazioni in un ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Forum autore inviato

di Elisa Bergamin
Avvocato - Studio Dal Prà - Padova

La legge di conversione del Decreto c.d. "Sblocca Italia" contiene sono numerose novità: dalle autorizzazioni ai permessi, dagli oneri alle agevolazioni. L'Associazione Forum ha organizzato un ciclo di incontri patrocinati dagli Ordini professionali e dalle Amministrazioni comunali, duranti i quali si è cercato di dare risposta ad alcuni quesiti ma il dubbio cresce con la conoscenza..
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e particolari che possono aiutare gli operatori.

D. Operando per stralci funzionali si devono sottoscrivere più convenzioni o una sola?
Avv. Sergio Dal Prà: Nel caso di un PUA che già prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione per stralci funzionali è sufficiente una sola convenzione. Nel caso in cui il Piano sia già approvato si deve sottoscrivere un atto integrativo che ne preveda l'attuazione per stralci.

D. Come vengono calcolate le nuove sanzioni di cui all'art. 31 del T.U. Edilizia?
Avv. Sergio Dal Prà: Viene applicata la sanzione di importo compreso da € 2.000 ad € 20.000, una volta contestata la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione. La norma non fornisce alcun parametro per graduare la sanzione fra il minimo ed il massimo, eccetto che per gli abusi nelle zone vincolate, ove la sanzione pecuniaria è stabilita in € 20.000 ossia nel valore massimo. La graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del dirigente. Certamente potrebbe essere utile che l'Amministrazione si dotasse di parametri da seguire nei casi concreti ma a mio avviso il criterio più corretto é quello dell'entità dell'opera abusiva.

D. La sanzione per la mancata presentazione della CILA è di € 1.000, mentre quella prevista per la SCIA in sanatoria è di€ 516, conviene presentare una istanza di sanatoria?
Avv. Sergio Dal Prà: suggerisco di presentare sempre la CILA in quanto il Comune potrebbe rigettare le SCIA in sanatoria per interventi sottoposti a CILA.

D. Posso trasformare un albergo in un edificio con destinazione residenziale?
Avv. Sergio Dal Prà: No, non è possibile modificare la destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale. Dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione al testo originario del decreto "Sblocca Italia", la destinazione residenziale e quella turistico-ricettiva sono state inserite in due diverse categorie funzionali, la a) e la a-bis), ragion per cui è venuta meno qualsiasi possibilità di cambio d'uso automatico.

D. Nell'ipotesi di cambio di destinazione di un edificio nell'ambito della categoria "direzionale / produttivo", se in base all'art. 19 del d.P.R. 380/2001 la nuova destinazione presenta un maggior carico urbanistico, pago la differenza?
Avv. Domenico Chinello: il nuovo art. 23-ter si limita a rendere automatico il cambio d'uso all'interno della stessa categoria funzionale e non stabilisce nulla sul pagamento degli oneri, né prevede alcuna esenzione, in quanto non modifica le disposizioni già esistenti in materia (come l'art. 19 del T.U. Edilizia). Quindi, se, in forza delle altre norme del Testo Unico, sono dovuti degli oneri, questi dovranno essere versati. Gli oneri, infatti, non sono legati alla tipologia di titolo abilitativo (permesso, SCIA, CAIL), ma alla natura sostanziale dell'intervento. Così, per esempio, se con una SCIA in variante ad un precedente permesso di costruire, si va ad aumentare la volumetria (ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 22 del Testo Unico), si dovranno anche versare gli oneri ulteriori.

D. Se c'è differenza di superfici a standards tra la destinazione direzionale e quella produttiva (per esempio, in materia di parcheggi), qualora non ci siano le superfici sufficienti di standards, diventa vietato effettuare il cambio di destinazione d'uso?
Avv. Domenico Chinello: secondo il nuovo art. 23-ter, decorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Sblocca Italia", senza che le regioni si siano adeguate a tale norma – definita espressamente di principio – l'applicabilità della disposizione in esame diventa automatica. Dunque, in base al tenore letterale della norma, sembra difficile sostenere che non troverebbe applicazione per mancanza di superfici a standards. Semmai, bisognerebbe trovare il modo di monetizzarli.

D. Ipotesi di razionamento di immobile a destinazione residenziale con divisione in due unità e contestuale ampliamento. Prima il calcolo del contributo di costruzione avveniva su tutta la volumetria dell'immobile. Com'è il calcolo ora?
Avv. Emiliano Troi: Gli oneri li pago se c'è aumento della superficie calpestabile e il contributo di costruzione è commisurato alla parte percentuale di incidenza relativa all'aumento di superficie.

D. I termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica da quando decorrono?
Avv. Domenico Chinello: l'autorizzazione paesaggistica ha validità di 5 anni e la nuova formulazione dell'art. 146, comma 4, del Codice Urbani stabilisce che il termine di efficacia di tale autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per quel determinato intervento. Tuttavia, l'autorizzazione paesaggistica non beneficia della proroga del titolo edilizio riconosciuta dal c.d. "Decreto del Fare" del 2013.

D. Art. 14 prevede che il Consiglio Comunale valuti l'interesse pubblico, che cosa si intende per "interesse pubblico"?
Avv. Emiliano Troi: l'interesse pubblico deve essere valutato nel caso concreto, a mio avviso può essere individuato nella "riqualificazione e rigenerazione". Sulla base dell'art. 2 L.R. n. 11/2204, il quale richiama tra le finalità della legge "la riqualificazione ed il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti". Si tratta di un principio che poi viene ribadito in altra normativa statale e regionale, da ultimo la L.R. n. 50/2012 ed il suo regolamento applicativo. La lettura sistematica delle predette fonti dimostra come la rigenerazione e la riqualificazione siano ormai riconosciute in via positiva come interesse pubblico.

D. Art. 16, comma 4, lettera d-ter), e interventi tramite SUAP in zona impropria. I Comuni devono deliberare contributo straordinario?
Avv. Emiliano Troi: nel caso di un intervento in variante tramite SUAP non dovrebbe essere previsto il contributo straordinario. La modifica introdotta dallo "Sblocca Italia" riguarda l'art. 16, mentre la variante urbanistica tramite SUAP é consentita solo per le attività produttive il cui contributo é regolato dall'art. 19. Inoltre, sarebbe difficilmente ipotizzabile che il DPR 380/2001 modificasse il DPR n. 160/2010, poiché quest'ultimo detta una disciplina normativa speciale, se deve essere modificata il legislatore deve farlo specificatamente.

D. Come viene calcolato il contributo straordinario e da chi?
Avv. Emiliano Troi: l'art. 16, comma 4, lett. d) ter, secondo periodo, prevede che saranno i Comuni a valutare il "maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso". Il contributo straordinario è una "eccezione" alla disciplina ordinaria, richiesta dall'Amministrazione comunale per quanto è stato dato in più al singolo rispetto a quello che viene riconosciuto a tutti.

D. con riferimento alle varianti a permesso di costruire, con SCIA ai sensi dell'art. 22, comma 2-bis, ora è possibile attestare varianti non sostanziali, per esempio con variazione di volume inferiore al 20%, contestualmente alla fine lavori/istanza agibilità?
Avv. Domenico Chinello: la risposta è positiva. In base alla nuova disposizione normativa in esame, le varianti a PdC possono essere comunicate con SCIA a fine lavori, con attestazione del professionista, con il limite che tali modifiche in variante non configurino una "variazione essenziale". E, in base al combinato disposto dell'art. 32 T.U. Edilizia e dell'art. 92, L.R. 61/1985, si ha variazione essenziale quando l'intervento comporti un aumento della cubatura superiore a 1/5 (ossia il 20%) del volume utile assentito.

D. si può presentare una SCIA per varianti ad un edificio vincolato sotto il profilo ambientale solo per una piccola parte dello stesso, senza quindi chiedere il parere alla Soprintendenza?
Avv. Domenico Chinello: la risposta è tendenzialmente negativa. Il nuovo comma 2-bis dell'art. 22 del Testo Unico stabilisce che possono essere realizzati con SCIA degli interventi in variante ad un permesso di costruire, a determinate condizioni. In particolare è previsto che gli interventri in questione debbano essere attuati "dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici". È chiaro, però, che si potrà prescindere dall'autorizzazione paesaggistica quando le modifiche riguardano, per esempio, solo opere interne, ossia nei casi in cui la modifica non "incide" sul paesaggio.

D. se il cambio d'uso urbanisticamente rilevante è soggetto a SCIA al di fuori della zona A, quando è penalmente perseguibile?
Avv. Domenico Chinello: la nuova norma dell'art. 23-ter non indica quale sia il titolo abilitativo necessario per effettuare un cambio di destinazione d'uso. Bisogna quindi rifarsi alle norme generali. In proposito, l'art. 10 T.U. Edilizia individua i casi tassativi in cui è necessario il PdC, mentre per tutti gli altri interventi – esclusi quelli di attività libera o c.d. semilibera di cui all'art. 6 del Testo Unico – è richiesta, in via residuale, la SCIA ai sensi dell'art. 22 del medesimo T.U.. Ora, l'art. 10 indica come necessario il PdC nel caso di ristrutturazioni c.d. pesanti, ossia che comportano – fra l'altro – il mutamento d'uso "limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A". Ne consegue che, al di fuori dei centri storici, il mutamento di destinazione d'uso può essere effettuato con semplice SCIA e – come tale – un intervento eventualmente illegittimo non è, di per sé solo, penalmente rilevante.

Applicazione e specifiche del nuovo PREGEO 10

Un seminario di aggiornamento professionale e la circolare integrale disponibile sul sito del Collegio

a cura di Commissione Topografia Ambiente e Territorio

Il 4 dicembre 2014 si è tenuto presso il centro Cardinal Urbani di Zelarino, organizzato dalla Commissione Topografia Ambiente e Territorio, il seminario professionale circa la nuova versione di Pregeo 10.6.0 divenuta obbligatoria dal 2 gennaio 2015 per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni.

Tra i relatori il geometra Gabriella Potz e Giuseppe Granata per l'Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio e il geometra Massimo Niero e Gilberto Serafini per la Commissione Topografia Ambiente e Territorio.

Attraverso relazioni dettagliate e proiezioni di casi pratici e quesiti posti dai partecipanti, si è cercato di dare un supporto pratico a tutti coloro che utilizzano Pregeo; in particolar modo nella prima parte è stato illustrato dai responsabili dell'Agenzia il documento derivato dal periodo della sperimentazione (aprile 2014 - diecmbre 2014) circa le modalità operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, aggiornata con circolare 30/E il 29.12.2014 e qui allegata; nella seconda parte i colleghi Niero e Serafini hanno illustrato casi pratici trattati con la nuova procedura, con riferimenti e richiami alla normativa catastale, in particolare la circ. 2/88, in quanto dal dibattito è emerso che la nuova procedura esegue controlli severi rispetto alla normativa stessa.

PREGEO 10

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 1 ottobre 2009, è stata attivata la procedura Pregeo 10 con lo scopo di conseguire l'approvazione automatica degli atti di
aggiornamento ed il contestuale aggiornamento dell'archivio cartografico e dell'archivio censuario del Catasto Terreni (CT).
Al fine di disciplinare le attività connesse con il nuovo sistema di aggiornamento, sono state impartite disposizioni con la Circolare n. 3 del 16 ottobre 2009, successivamente con la Circolare n. 1 del 28 maggio 2010, con la Circolare n. 2 del 10 marzo 2011 e con la Circolare n. 1 del 28 giugno 2012.
La procedura Pregeo 10, finora in uso nella versione 10.5.0, realizzata su un modello concettuale basato sull'uso di "tipologie codificate", permette la predisposizione di atti di aggiornamento, idonei per la trattazione automatica, solo nel 50% dei possibili casi di variazione del CT.
Al fine di consentire la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di tutti gli atti di aggiornamento geometrici è stato realizzato un nuovo sistema di aggiornamento che adotta un modello concettuale diverso da quello precedentemente utilizzato. La nuova procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell'atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall'estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.
La nuova versione di Pregeo 10, "versione 10.6.0", comprende sia tutti i controlli, formali e sostanziali, implementati e correttamente consolidati nelle precedenti versioni, sia quelli che è stato necessario implementare per l'adeguamento al nuovo modello concettuale.

Il testo integrale della Circolare dell'Agenzia del Territorio è disponbile sul sito del Collegio di Venezia
www.collegio.geometri.ve.it

Il Collegio alla Fiera del Rosario

Gruppo Giovani, Gruppo Donne e Gruppo Protezione Civile presenti alla storica manifestazione di San Donà di Piave

di Giovanni Rizzo
geometra

È la prima esperienza del Collegio di Venezia in una fiera con il porprio stand, fortemente voluta dalla nostra attivissima commissione giovani. La proposta in origine è stata pressapoco questa: perchè non dare segno della nostra presenza in un occasione di grande visibilità? Detto, fatto. Grazie ai buoni rapporti intrapresi con tutte le amministrazioni locali, è bastato chiedere al sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser se fosse possibile avere un nostro spazio e la risposta è subito arrivata positivamente.
Così, per la prima volta nella storia ottantacinquennale del collegio, un gruppo di persone nell'arco di un mese è riuscita a mettere insieme materiale, risorse umane ed entusiasmo per fare sapere che i geometri ci sono.
Assieme ai giovani è stata coinvolta subito la nostra sezione della Protezione Civile per organizzare installazione e turni delle presenze, estendendo poi l'invito con mail a tutti gli iscritti per annunciare l'evento e recepire le disponibilità di chiunque.
Scopo principale dell'iniziativa è stato quello di fare sentire e vedere la presenza della categoria, al servizio del cittadino, senza pretese particolari, e con la voglia di imparare a fare informazione.
Nelle tre giornate di sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 ottobre sono state conteggiate 60.000 (!) presenze, in un ambito della campionaria regionale dove ci siamo presentati come unica realtà professionale di categoria.
Lo stand ha ospitato la Protezione Civile, con video sull'attività del gruppo, uno spazio anche per la squadra di calcio e delle attività promosse. Sul tavolo a disposizione depliant illustrativi per richiedere informazioni alla segreteria e gli inviti al versamento del 5 per mille alla Fondazione.
Con l'occasione sono state aperte le porte all'Associazione Nazionale Donne Geometra, per divulgare informazioni sull "sindrome da edificio malato" e quindi il tema

dell'edificio salubre (abbiamo ospitato nella provincia già 2 corsi, compreso il primo corso a livello Nazionale), dando uno spazio all'interno dello stand.
Analogamente è stato ospitato l'Istituto Scarpa di San Donà del dirigente Francesco Ardit, che ha portato un modellino di casa 1:10 fatto dagli allievi del prof. Stefano Dall'Orto, rispettosa dei criteri di "Casa Clima", divulgando contemporaneamente il primo corso post-diploma ITS sul risparmio energetico.
Visibilità e presenza, per esserci. Una bella esperienza che si può auspicare possa essere un volano per altre occasioni simili.
Una splendida occasione per confrontarci tra noi e con i cittadini comuni.
Hanno collaborato alla buona riuscita della Fiera: Alessandro Barbieri, che ha fatto da coordinamento, con Vania Bragato e Alessandro Salamon della Commissione Giovani; i colleghi della Protezione Civile Flavio Pasquon, Antonio Miorin, Emanuela Manfrin, Paolo Dalle Vedove, Mauro Ferrazzo, Vania Coccato, Paolo Regazzo, Davide Milan, Otello Favaro e Claudia Fardin; per l'edificio salubre, con ottima collaborazione, Gabriele Basso e Massimo di Matteo, oltre al volontario e trascinatore Silvio Da Re.
Si, sembra strano pensarlo, ma, come si dice, alla fine della fiera è stata una bella e utile esperienza, nonostante qualche piccolo inconveniente logistico che ha solo dato l'occasione di fare tesoro per migliorare future esperienze simili.
Doveroso ringraziamento a tutti coloro che sono stati citati, ricordando anche il presidente di Sandonà Servizi Giuseppe Moretto ed il dirigente Danilo Gerotto che hanno risposto prontamente e pazientemente alle richieste.
Il proposito quindi per il prossimo anno, di poter ripetere e migliorare l'attività, magari senza limitare la presenza per la visibilità, ma trovando temi sui quali dare un vero e proprio servizio a chi potesse averne beneficio, sempre per tenere alto il nome della categoria.

Il geometra **Teo Teodolite** e il trionfo del caos totale

Le follie di un eroe oscuro con un gran senso dell'umorismo

di Giovambattista Smania

Il Geometra Teo Teodolite era stanco di farsi uccellare dalle stravaganti norme urbanistiche interpretate dal tuttologo di turno in "Bolivia di se stesso".
Il nostro eroe, più disarmato che mai, tra scheletri nell'armadio e sogni nel cassetto, non sapeva più dove mettere i vestiti.
Visto le cose come andavano, pensava di partecipare ad un progetto / concorso nell'ambio europeo per la costruzione di un accesso carraio in Olanda.
O meglio, forse non gli restava cha fare domanda in carta bollata per essere scelto come prossimo Presidente della Repubblica : lavoro a tempo determinato, ma in mancanza di meglio...
Teodolite aveva difficoltà ad essere ricevuto dal Tecnico Comunale che, nonostante la crisi edilizia imperante, aveva sempre mille cose da fare : era più facile ottenere l'appuntamento per una tac all'ASL che parlare con El Supremo.
Dalla donna delle pulizie comunali appaltate alla Coop "Netta dove passa el prete", era venuto a scoprire che il tecnico comunale era in missione antiabusivismo con la moto comunale che usava regolarmente senza mettere il casco perché si vantava "di non aver nulla di prezioso da proteggere".

Ad un certo momento il nostro tecnico, incuriosito dalla novità telematica pubblicizzata ai quattro venti dal Sindaco, aveva pensato di visitare sul proprio tablet il "sito archeologico comunale sulle rovine dello stato sociale" realizzato dall'Assessore ai Lavori Pubblici : si potevano ammirare dei reperti precolombiani di immenso valore storico : buche delle strade, asfalti sgranati, erbacce sulle cordonate, infiltrazioni dai tetti delle Scuole, alberi pericolanti, fognature intasate, zanzare vaganti...
Salito poi all'Ufficio dei Vigili Urbani, Teodolite aveva avvisato il comandante che il semaforo con telecamera per il controllo elettronico delle infrazioni posto agli incroci era stato manomesso da ignoti che avevano invertito i colori delle lampade provocando un ingorgo apocalittico del traffico e conseguente ovvio scompenso cardio / circolatorio dell'apparato fotografico rilevatore.
Il comandante si era avvicinato per ringraziarlo della segnalazione, ma essendo affetto da "alitosi pestilenziale spaventovilis" Teodolite gli aveva suggerito di provare a eliminare l'inconveniente con "idraulico liquido" altrimenti munirsi di respiratore con maschera durante i colloqui.
Subito dopo era andato alla ricerca "dell'Assessora Comunale alle Stravaganze" per chiedergli a che punto era il programma per la costituzione dell'albo dei vagabondi e dei vagabondi laureati che gravitavano nel comune.
L'usciere gli aveva riferito che l'Assessora era in missione perché aveva portato la lavatrice di casa nel deserto del Sahara allo scopo di eseguire un lavaggio a secco di alcuni indumenti.
Teodolite le aveva lasciato sul tavolo un bigliettino invitando l'illustre politico in quota rosa a chiedere un finanziamento alla Cassa Peota per comperare un microscopio elettronico con miliardi di ingrandimenti per poter vedere i nano miglioramenti economici del Comune sotto il suo impulso innovatore.
Uscito demoralizzato dalla sede municipale, Teodolite aveva comperato il solito quotidiano che riportava in prima pagina l'ennesimo scandalo : l'ASL aveva messo a bilancio, sforando per milioni di euro in negativo le previsioni, un costo esagerato giustificandolo "Spese per anestesia autopsie".
Attendendo, aspettando, indugiando, sperando, languendo, stazionando, pazientando, sacramescolando davanti alle varie porte e sportelli comunali, era arrivato mezzogiorno e ormai sfinito si era recato al bar centrale per il consueto aperitivo.
Lì aveva trovato, appena arrivata dalla transumanza, la Giunta Comunale al completo e a bocca asciutta perché il barista, da quando erano cessati i contributi ai partiti, non aveva più ricevuto il saldo delle consumazioni degli amministratori e quindi aveva negato qualsiasi altro credito se prima non fossero stati pagati gli abbeveraggi pregressi o presentata idonea polizza fidejussoria.
La Giunta si era allora cimentata nell'esame di un ordine del giorno eclatante sotto l'aspetto economico / politico di una amministrazione : nel caso di un utero in affitto, a chi doveva addebitarsi la Tasi?

Variazioni Albo Geometri e Registro Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2014

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. STUCCHI ANDREA	NOVENTA DI PIAVE
Geom. DORIGO RUGGERO	CAORLE
Geom. CASSETTA MAIRA	CAVARZERE
Geom. EIBEINSTEIN REBECCA	NOVENTA DI PIAVE
Geom. BENVENUTI ANDREA	VENEZIA-TRIVIGNAGO
Geom. MANCIN ALBERTO	CAMPONOGARA

CANCELLAZIONE D'UFFICIO

Geom. FURLAN LORENZO	SAN DONÀ DI PIAVE

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 novembre 2014

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. SIMION RICCARDO	SPINEA

ALBO

Seduta del Consiglio Direttivo del 22 ottobre 2014

NUOVE ISCRIZIONI

Geom. CIGANA LUIGI	TORRE DI MOSTO (VE))

CANCELLAZIONI

Geom. CAMILLO LUCIO	richiesta dall'iscritto	con decorrenza 22.09.2014
Geom. TONETTO ALBERTO	richiesta dall'iscritto	con decorrenza 08.10.2014
Geom. NICODEMO GIANPAOLO	decesso	con decorrenza 19.09.2014

Seduta del Consiglio Direttivo del 13 novembre 2014

CANCELLAZIONI

Geom. ZARAMELLA GIUSEPPE	richiesta dall'iscritto	con decorrenza 30.12.2013
Geom. TINAZZI MARIO	richiesta dall'iscritto	con decorrenza 23.07.2014
Geom. MALAGUTTI GIANCARLO	richiesta dall'iscritto	con decorrenza 12.11.2014

GEORIENTIAMOCI.IT

L'istituto tecnico settore tecnologico indirizzo

Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)

una scelta corretta e consapevole

La professione del geometra **coniuga tradizione, nuove conoscenze, tecnologia e innovazione**

Il professionista geometra opera nel **pubblico** e nel **privato**:

- Per la tutela dell'ambiente;
- Per il recupero e la riqualificazione degli edifici;
- Per la progettazione, valutazione e realizzazione di edifici eco-compatibili;
- Per la misurazione, rappresentazione e tutela del territorio;
- Per la valutazione di beni immobili;
- Per la gestione e il coordinamento di imprese e cantieri;
- Per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle abitazioni;
- Nel settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica.

Per informazioni contattare il
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia:
sede@collegio.geometri.ve.it - 041/985313

Puoi trovarci a:

Portogruaro — S.Donà di Piave — Mestre — Chioggia — Mestre — Mirano

FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI
info@fondazionegeometri.it